

CXVI.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Convalidazione dei titoli di nuovi Senatori — Giuramento del nuovo Senatore conte Adolfo Deforesta — Votazione a scrutinio segreto di tre progetti di legge — Discussione del progetto di legge intitolato: Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina, pel licenziamento e pel Monte delle pensioni dei maestri elementari — Considerazioni del Senatore Marescotti — Giuramento dei nuovi Senatori Piroli e Lovera Di Maria — Seguito della discussione del progetto di legge sui maestri elementari — Osservazioni del Senatore Griffini — Presentazione di un progetto di legge per spese straordinarie per l'accasermamento delle truppe — Convalidazione dei titoli dei nuovi Senatori, conte Guarini, marchese Casalotto, prof. Betti, comm. La Russa — Giuramento del nuovo Senatore Casalotto — Ripresa della discussione del progetto di legge sui maestri elementari — Considerazioni dei Senatori Pierantoni, Cencelli, Cantoni, Relatore, Saracco, e risposta del Ministro della Pubblica Istruzione — Proposta del Senatore Alferi, appoggiata dal Senatore Moleschott — Dichiarazione del Senatore Cantoni, Relatore — Risultato delle votazioni dei tre progetti di legge votati in principio di seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 e $\frac{3}{4}$.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi intervengono i Ministri della Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Il Senatore Finali del *Discorso da lui pronunciato in Camerino il giorno 11 maggio 1884 in onore di Quintino Sella*;

Il Ministro dei Lavori Pubblici di una *Riproduzione autografica dei disegni delle principali opere d'arte costruite lungo il percorso della linea ferroviaria Novara-Pino*;

Il presidente della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, dei *Tom I e V della serie 4^a delle memorie di quell'accademia*;

Il Senatore Paoli, di un suo libro intitolato: *Esposizione storica e scientifica dei lavori di preparazione del Codice penale italiano dal 1866 al 1884*;

Il Senatore Carlo Cadorna, di una *Dissertazione sopra i risultati pratici della recente conferenza di Londra per le cose dell'Egitto*.

Convalidazione di titoli di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Il signor Relatore o alcuno dei membri di questa Commissione è pregato di leggerne la relazione.

Il Senatore GIANNUZZI-SAVELLI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 10 maggio 1884, veniva nominato Senatore Francesco Lanza Spinelli principe di Scalea come ascritto alla Categoria 21^a dell'art. 33 dello Sta-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1884

tuto fondamentale del Regno. I titoli presentati dal nuovo nominato indussero nella vostra Commissione il convincimento che esso paga e pagò da tre anni prima della sua nomina oltre tremila lire dell'imposta erariale prescritta dallo Statuto.

Con decreto del 26 novembre stesso anno fu pure chiamato alla carica di Senatore il commendatore Costantino Perazzi in base alle Categorie 3^a e 15^a dell'articolo anzidetto, e di esso risulta giustificato che fece parte della Camera dei Deputati durante sei Legislature, dalla 10^a alla 15^a inclusivamente e venne nominato Consigliere di Stato, carica che esercita attualmente, fin dal 1874.

Con decreti di pari data furono chiamati a far parte di questo Alto Consesso in appoggio alla Categoria 3^a del ripetuto articolo dello Statuto il commendatore Nicola Amore, il commendatore Adriano Mari, e l'avvocato Giuseppe Robecchi, e la Commissione trovò giustificato che il primo fu eletto Deputato nelle Legislature 9^a, 10^a, 11^a e 12^a, il secondo in otto Legislature dalla 7^a alla 14^a inclusivamente, e il terzo in nove Legislature dalla 7^a a tutta la 15^a.

Un decreto di pari data reca la nomina a Senatore del commendatore Giuseppe Piroli come appartenente alla Categoria 15^a. Costò alla Giunta dai documenti, che esso è Consigliere di Stato fin dal 1865, dove copre attualmente la carica di Presidente di Sezione. È pur noto che fece parte della Camera elettiva per parecchie Legislature.

Con decreto dello stesso giorno vennero altresì nominati Senatori il conte Adolfo De Foresta per la Categoria 10^a, il conte Ottavio Lovera di Maria per la Categoria 17^a, il cavaliere Giuseppe Gerbaix de Sonnaz per la 14^a, il cavaliere Luigi Buglione di Monale pure per la 14^a, e il commendatore Luigi Basile-Basile per la 12^a. La Commissione ha riscontrato dai documenti presentati, che il conte De Foresta trovasi rivestito della carica di procuratore generale fin dal 1872 e attualmente di quella di avvocato generale militare; che il conte Lovera di Maria copre la carica di prefetto da ben oltre sette anni; che il cavaliere De Sonnaz e Di Monale hanno il grado rispettivamente, il primo di tenente generale e il secondo di vice ammiraglio, e che in fine il commendatore Basile occupa il posto di Consigliere di cassazione

da più di cinque anni, in conformità di quanto prescrive lo Statuto.

Risultando perciò concorrere nei Senatori sopra menzionati i requisiti voluti dallo Statuto, compresa l'età di quarant'anni che tutti hanno superata, la Commissione vi propone di approvare la loro nomina.

PRESIDENTE. Ora porrò ai voti il parere della Commissione sopra ogni singolo eletto.

Chi approva la nomina a Senatore del signor Lanza Spinelli Francesco, principe di Scalea, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Perazzi commendatore Costantino, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Amore commendatore Nicola, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Mari commendatore avvocato Adriano, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Robecchi avvocato Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Piroli commendatore Giuseppe è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor De Foresta conte Adolfo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Lovera di Maria conte Ottavio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Gerbaix de Sonnaz cavalier Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor

Buglione di Monale cavalier Luigi, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor Basile-Basile commendator Luigi, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Essendo nelle sale del Senato il signor De Foresta conte Adolfo, di cui in questa tornata venne convalidata la nomina a Senatore del regno, prego i signori Senatori Borgatti e Vallauri di introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore De Foresta viene introdotto nell'Aula, e presta il giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Foresta conte Adolfo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ora si procederà all'appello nominale per il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge; per « Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del regio esercito » e per quello sulle « Pensioni dei militari della regia marina » e per la votazione del progetto di legge « Istituzione del servizio ausiliario agli ufficiali della regia marina ».

(Il Senatore, Segretario, Zini fa l'appello nominale).

Discussione del progetto di legge N. 135.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. Intanto intraprenderemo la discussione del progetto di legge portato all'ordine del giorno ed intitolato: « Disposizioni pel pagamento degli stipendi per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari ».

Interrogo il signor Ministro della Istruzione Pubblica per sapere se intenda che la discussione si apra sul progetto ministeriale o su quello portato dal supplemento della relazione.

COPPINO, *Ministro della Istruzione Pubblica*. Siccome a me pare che gli emendamenti dell'Ufficio Centrale accennino solamente a dichiarazioni, e siccome non ho nessuna difficoltà di accettare cotesti emendamenti, così si può benissimo aprire la discussione sul progetto mi-

nisteriale, salvo poi a discutere quando sarà il caso, volta a volta, gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. La discussione dunque viene aperta sul progetto ministeriale.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Marescotti quale primo iscritto. Ci rinuncia il Senatore Marescotti?

Senatore MARESCOTTI. No signore.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Tengo a vedermi conservata la parola, perchè questo progetto di legge ha due scopi i quali in sè sono ottimi, ma i mezzi per conseguirli non paionmi adatti; e lo ha mostrato lo stesso Ufficio Centrale, il quale, sebbene dapprima avesse fatto un esame minuzioso del progetto di legge ed una diligente Relazione, pure ha dovuto riprendere i suoi studi e formolare di recente nuovi emendamenti. E non solo ha fatto questo, ma non è riuscito a trovarsi concorde, onde è pur rimasta una minoranza, la quale è dissidente dalla maggioranza intorno agli stessi emendamenti che furono presentati questa mattina.

Anzi la minoranza lascia credere che di emendamenti ne presenterà altri ancora.

La relazione suppletoria di questa mattina avverte anche che io mi era permesso di presentare all'Ufficio Centrale alcuni emendamenti miei propri, di cui l'Ufficio Centrale ha tenuto quel conto che ha creduto opportuno.

Di fronte quindi a questa specie di dissidenza non deve meravigliare se io mi permetterò di fare qualche osservazione generale.

E prima di tutto distinguerò i due scopi che si prefigge la legge. Essa si prefigge di procurare alle scuole buoni insegnanti; poi di garantire i maestri elementari, tanto per rispetto al pagamento dei loro stipendi, quanto rispetto al loro impiego.

In quanto al primo intendimento, chi può negare che noi dobbiamo cercare che le scuole siano fornite di buoni maestri?

Io invero non ho nulla da osservare riguardo

agli espedienti ch  sono stati proposti dal Ministro per l'Istruzione Pubblica, e comprendo quanto sia difficile di portare direttamente nelle scuole dei buoni maestri, e quanto sia invece utile e prudente di cercare a questo scopo i mezzi indiretti, come sono appunto quelli proposti da questa legge.

Nullameno devo dire, in massima generale, che non credo che una legge avr  l'efficacia di fornire buoni maestri alle nostre scuole. Io credo che per ottener ci  occorre anzitutto che il maestro si persuada del compito che egli ha; che egli   un tecnico che ha lo scopo di togliere l'analfabetismo della nazione; che egli si deve curare anzitutto d'insegnare la lettura, il che non fa.

Io ebbi gi  occasione di parlare su questo argomento, nell'ultima discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica.

I maestri si preoccupano di una quantit  di insegnamenti indiretti, di coltura morale, intellettuale, e tralasciano o trascurano l'insegnamento puramente tecnico della lettura.

Io credo che pi  di questa legge servir  un'ottima circolare, emanata non ha guari dal signor Ministro per l'Istruzione Pubblica, la quale riguardava appunto i mezzi onde avvalorare l'insegnamento della lettura.

Io non posso a meno di lodare il signor Ministro per quella circolare; e se la medesima verr  osservata e messa in pratica con attivit  dai provveditori degli studii e dai Consigli provinciali scolastici, io sono sicuro che dar  migliori risultati quella circolare che non questa legge.

Questo si riferisce al primo intendimento di questa legge.

Vengo ora al secondo.

Essa mira anzitutto ad assicurare lo stipendio dei maestri, vale a dire che il pagamento sia fatto con precisione.

A questo proposito bisogna ben dire che il Ministro abbia ricevuto molti reclami di poveri maestri i quali non erano pagati a tempo, se, per arrivare alla puntualit  del pagamento, colla legge che ci   presentata cerca in qualche modo di costituire una preminenza al pagamento dello stipendio dei maestri, preminenza che non ha bisogno di speciali provvedimenti in tutti i municipii bene organizzati e bene amministrati,

essendo massima costante dei Municipii, la cui amministrazione procede regolarmente, di stabilire per prima cosa nei loro bilanci, gli stipendi dei maestri non solo, ma di tutti gli altri loro impiegati.

Dir  di pi  che in molti Comuni lo stipendio ai maestri   persino pagato anticipatamente, ed in taluni anche tre giorni prima del principio del mese.

Quindi lo scopo che questa legge si prefigge,   un fatto vero, reale, attuato in due terzi almeno dei Comuni del Regno.

E cos  dovrebbe veramente essere per tutti, perch  infatti lo stipendio del povero maestro cosa rappresenta?

Vi rappresenta l'esistenza, il vivere giornaliero: conseguentemente dovendo questo stipendio servire al sostentamento del maestro, merita una preminenza sugli altri debiti del Comune, qualunque ne sia la graduatoria e la natura.

Dunque il fatto esiste, e per ragioni giustissime. Quindi io credo che sia utile che il legislatore sanzioni un fatto cos  ben fondato, affinch  il medesimo sia rispettato anche da coloro che per avventura lo trascurassero.

Questa essendo la ragione per dare una sanzione ad un fatto giusto, utile e chiaro, io non avrei quindi null'altro da dire sullo scopo di questa legge.

Ma l'articolo di legge raggiunge egli il fine? Sanziona egli questa preminenza giustissima che ogni amministrazione deve dare nel pagamento degli stipendi dei suoi impiegati e segnatamente del maestro elementare, il quale pure   cos  meschinamente retribuito? Questo   il dubbio che mi nasce. Io dico che quando leggo quest'articolo vi trovo due difetti gravissimi. L'uno   che   troppo complicato, ed   questo un difetto organico. Esso richiede sei cooperatori per raggiungere lo scopo che si propone il Ministro: deve prima cominciare il regolamento, poi vi deve entrare il deputato scolastico, poi il Consiglio scolastico, quindi il prefetto, poi il Municipio e infine il cassiere. Come volete che si possa effettuare una cosa simile quando sei o sette cooperatori devono concorrervi? Il perditempo   inevitabile, perch  questi cooperatori devono ciascuno esaminare le posizioni.

Ora, se si devono fare sette esami e poi sette

spedizioni e altrettanti ritorni, io domando quando otterrete l'effetto di questo articolo?

E badate, o Signori, qual'è la ragione per la quale non ottenete oggi in alcun Comune la precisione dei pagamenti degli stipendi ai maestri elementari? La ragione è chiara; non è già un'avversione che il Comune porti al maestro, ma bensì perchè spesso non si trovano i fondi sufficienti riservati a questo scopo; e quindi si ritardano i pagamenti ai maestri per attendere il bimestre successivo. Ora quando arriverà per tutte queste vie un reclamo fino al prefetto, e che il prefetto interrogherà il Municipio, come dovrà fare per conoscere la causa dell'avvenuto ritardo nei pagamenti?

Il Comune risponderà che bisogna attendere la rata bimestrale con la quale si pagheranno i mandati. Ma in questa guisa non avrete ottenuto nulla perchè i vostri mezzi coattivi per far sì che il mandato sia pagato, non sortiranno il loro effetto per la ragione che il mandato non sarà egualmente pagato a suo tempo colla voluta regolarità e precisione.

Voi dunque create un andirivieni di ritardi, i quali invece di agevolare il pagamento ai maestri, lo ritarderanno, e il cassiere ne sarà giustificato.

Se voi credete che il pagamento fatto prontamente ai maestri sia un atto di equità, e che debba meritare ora l'attenzione del legislatore, siate espliciti, obbligate il cassiere a tenere in riserva la somma per coprire i mandati mensili dei maestri.

È in questo senso che io ebbi l'onore di presentare un emendamento all'Ufficio Centrale. Io diceva, ripeto, che il legislatore non può andare per strade tortuose - quasichè abbia timore di fare una cosa inutile - (in questo caso anzi sanzionerebbe un atto fondato sulla giustizia); quindi deve obbligare il cassiere a tenere in riserva gli stipendi pei maestri elementari.

Ora, se l'Ufficio Centrale non ha creduto di tener conto del mio emendamento, io non insisterò: voglio avere molto maggior stima del giudizio di un Ufficio Centrale composto di persone competenti come sono quelle che siedono a quel banco, e confidare nel Ministro e nella sua prudenza, anzichè nelle vedute che posso aver manifestate.

Vengo dunque a parlare delle altre garanzie

per le quali è stata fatta la legge; garanzie rispetto allo stipendio dei maestri elementari ed al loro impiego.

La legge indirettamente mostra di preoccuparsi della facilità con cui, nei piccoli Comuni specialmente, si avversa, si fa opposizione ad un maestro, il quale può essere licenziato senza dargli alcuna cautela, alcuna garanzia. In una parola la legge riguarda il maestro nella sua condizione presente, per la quale egli non è mai un impiegato sicuro, stabile, e non sa mai se il domani sarà per lui uguale all'oggi. Questa è veramente una cosa anormale.

L'uomo non solo deve essere compensato dei servizi che presta, ma deve anco sapere se i suoi servizi saranno sufficienti per mantenere l'esistenza della sua famiglia; deve insomma essere sicuro che morto lui la famiglia sua non andrà raminga a mendicare un tozzo di pane.

Così pei maestri. Ora cotesto elemento di stabilità, di conservazione manca appunto ai poveri insegnanti elementari.

Ed il dare codesta stabilità all'impiego del maestro e contemporaneamente togliere la libertà ai Comuni di disporre dei maestri a loro talento, è cosa non agevole.

La legge stabilisce delle norme per giudicare quando il maestro abbia acquistato una specie di diritto alla stabilità del suo ufficio. Ma poi, alla stregua di tali norme, la legge ordina che il maestro sia confermato per decennî e la conferma decennale diventa obbligatoria rispetto al Comune. Ora dico io, che cosa indica una conferma obbligatoria? Praticamente si dovrà riunire il Consiglio comunale per votare coattivamente la conferma del maestro. E domando ancora: se un consigliere si sente dire, dovete dare di obbligo il vostro voto al maestro; ma allora che cosa diventa egli? Non è più libero di dare secondo il proprio giudizio e secondo la propria coscienza il suo voto.

A me pare che ciò urti per lo meno il congegno della votazione consigliare.

Io non comprendo una conferma obbligatoria: io comprendo benissimo che si dica: quando il maestro ha osservato le norme che sono indicate, s'intende bene immesso nel suo impiego senza dare luogo a nessuna conferma.

Ma ciò non basta. Conviene che lo stesso maestro sia assicurato che dopo il decennio

avrà la conferma, stante che egli sente di non avere rimproveri da farsi. Nullameno può accadere benissimo, per quei raggiri che potrebbero mettersi in opera, e direi anche per quella specie di antipatia personale che nasce nelle piccole società, nei piccoli Comuni, può accadere, dico, che nella sua conferma abbia voto contrario. Or bene, quest'uomo è mandato via perchè il voto è obbligatorio. Ma che posizione gli avete fatta, e che figura farà egli in faccia ad una votazione che non gli è stata favorevole?

Ma non basta ancora, o Signori. Il Comune si trova obbligato a dare la conferma al maestro quando non vi siano stati reclami, i quali abbiano fatto il loro corso regolare, vale a dire che siano passati per tutte le vie dei provveditori e dei Consigli provinciali scolastici, della prefettura e via discorrendo.

Supponiamo ora che la condotta morale e civile del maestro riconfermato non sia tale da soddisfare al paese. Ebbene, malgrado ciò, e malgrado anche avesse il maestro commesso delle scorrettezze da dar luogo a reclami, egli sarà in diritto di occupare per dieci anni il posto del quale è immeritevole?

Tutte queste disposizioni a me sembra che realmente cozzino fra loro e che rendano difficile il conseguimento di quello scopo che si è prefisso il Ministero colla presentazione di questo progetto di legge. Io quindi, che miro allo stesso scopo a cui mira il Governo, che tributo lodi al signor Ministro per aver preso in esame questo argomento, che lo appoggio per tutti i mezzi che egli può escogitare onde raggiungere il conseguimento delle sue idee; rivolgendomi all'onorevole Coppino gli dico: perchè non si fa a questo riguardo quello che si usa fare rispetto ad altri impiegati, per i quali il Comune è libero riguardo ad essi, e l'impiegato è sicuro rispetto al Comune? E per gli altri impiegati che cosa si fa? Si dà loro una conferma dopo un dato lasso di tempo dalla nomina, e, confermati, si avvisano con queste parole: badate che se incorrete in una ammonizione dal Consiglio, se dovete subire una sospensione ripetuta per due volte, il Consiglio delibererà il vostro licenziamento.

È solo facendo in questo modo che il Consiglio comunale diventa libero di licenziare un maestro, il quale sia stato soggetto ad ammonizioni od a sospensioni, mentre il maestro ac-

quista nello stesso tempo sicurezza che, sfuggendo a queste ammonizioni ed a queste sospensioni non ha nulla a temere per la sua parte.

A me pareva che queste cose, che io dico e non invento, ma che trovo nei regolamenti comunali bene amministrati rispetto agli altri impiegati, e dico anche rispetto ai maestri elementari, si sarebbero benissimo potute ed anzi dovute prescrivere anche nella legge presente con buon effetto. Effetto d'altronde il quale ha anche la sanzione del tempo, direi dello spazio, inquantochè queste misure sono appunto quelle che sone seguite dalla maggior parte dei Comuni del Regno bene amministrati.

Io non voglio proseguire le mie osservazioni e mi fermo. A me bastava di fare queste osservazioni generali onde l'Ufficio Centrale, che pare sia disposto ancora ad elaborare nuovi emendamenti, ed il signor Ministro che, a quanto ha detto, anch'esso desidera dare il suo parere circa gli emendamenti proposti, possano averne cognizione e giudicare se possono aver giusto fondamento.

Giuramento dei Senatori comm. Giuseppe Piroli e conte Ottavio Lovera di Maria.

PRESIDENTE. Trovandosi presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore commendatore Giuseppe Piroli i cui titoli sono stati testè convalidati dal Senato, prego i signori Senatori Zini e Verga C. di volerlo introdurre nell'Aula per prestare giuramento.

(Il nuovo Senatore Giuseppe Piroli viene introdotto nell'Aula, e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Piroli del prestato giuramento e lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Trovandosi anche presente nelle Sale del Senato il conte Ottavio Lovera di Maria, la cui nomina fu oggi dal Senato approvata, prego i signori Senatori Verga Carlo e Gravina a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Lovera di Maria conte Ottavio viene introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Lovera di Maria

conte Ottavio del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione del progetto di legge N. 135.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione del progetto di legge.

La parola spetta all'onor. Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io ho chiesto di parlare perchè non mi ero accorto che alcun altro avesse domandato la parola sopra questo progetto di legge, e d'altronde mi pareva non inopportuno che qualche cosa si dicesse anche nella discussione generale, attesa l'importanza della legge ed ancora avuto riguardo agli emendamenti proposti dal nostro onorevole Ufficio Centrale, i quali, a mio parere, rendono conveniente di preparare il terreno con alcune osservazioni fatte nella discussione generale.

Che occorra di migliorare la posizione dei maestri elementari, che sia urgente di garantire i loro diritti non vi è ormai più alcuno che lo revochi in dubbio.

Infatti meno plausibili sistemi che si propongono da troppo lungo tempo, abusi, che sono stati constatati in modo non dubbio, avevano creato un'opinione pubblica, la quale reclamava le disposizioni di questo progetto di legge od altre analoghe. E quando dico *opinione pubblica*, intendo quella degli uomini intelligenti, degli uomini che non si appassionano, degli uomini che desiderano veramente il bene del loro paese, e non intendo certo quei convincimenti che alle volte si propagano nelle masse e che non sono altro se non errori diffusi.

I provvedimenti che ci vengono proposti, se hanno un difetto, a mio modo di vedere, si è di essere troppo timidi, di essere troppo ristretti, di non corrispondere completamente a quei bisogni che, come ebbi già l'onore di dire, sono constatati; e l'onorevole Marescotti, che ha preso la parola prima di me, ha appunto osservato che, secondo lui, sarebbe stato opportuno di proporre provvedimenti più energici.

Io però debbo dichiarare che non posso dividere completamente le opinioni esternate dall'onorevole Marescotti.

Lascio all'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica, lascio all'on. Relatore dell'Ufficio Cen-

trale di rispondere alla massima parte dei suoi argomenti, e mi limito ad una sola osservazione. A me pare che non possa verificarsi l'inconveniente da lui accennato, cioè che malgrado le disposizioni impartite dalla legge ai Comuni, perchè abbiano a pagare regolarmente i loro maestri, essi possano in parecchi casi dispensarsi dal farlo, allegando l'insufficienza dei loro mezzi, e la impossibilità di erogare somme per il pagamento degli stipendi a tempo opportuno.

Questo mi pare, onorevole Marescotti, che non possa aver luogo, giacchè tutti i Comuni sono obbligati a fare il loro bilancio in tempo affinchè possa andare in attività col 1° gennaio e devono specificatamente includervi le somme occorrenti per far fronte a tutte le spese obbligatorie, ed a tutte quelle altre facoltative che credono di sostenere. Dunque, necessariamente con amministrazioni regolari vi devono essere i mezzi per pagare tutte le spese obbligatorie a suo tempo, e quindi fra le altre anche lo stipendio dei maestri elementari.

Ma, si obietta in modo speciale che questo progetto di legge limita la libertà dei Comuni, i quali vengono così sottoposti ad una tutela che non sta in relazione coi principî cardinali che reggono il nostro Stato.

Prima di tutto osservo che il corpo, il quale sarebbe chiamato a deliberare in luogo dei Consigli comunali, sarebbe un altro corpo in gran parte elettivo, cioè il Consiglio provinciale scolastico. Ma l'importante si è di vedere se la limitazione alla libertà che ci viene proposta in questo progetto di legge sia o no necessaria.

Se non ne fosse stata riconosciuta la necessità, certo, sarebbe da rimproverarsi completamente la limitazione della quale si discorre; ma dal momento che purtroppo un numero non indifferente di Comuni ha abusato della libertà, ed ha posto i suoi maestri nelle condizioni deplorabili che noi tutti sappiamo (e qui mi asterrò dal ricordare taluni fatti curiosi e strani giunti a pubblica cognizione), bisognava bene che in qualche modo si provvedesse. Ed io credo che sono precisamente gli uomini liberali, gli uomini che amano veramente la libertà e che quindi vogliono i mezzi per farla apprezzare e conservarla, quelli che desiderano la restrizione che ci viene proposta. Infatti se i Co-

muni, specialmente i Comuni rurali, i Comuni microscopici, possono calpestare le leggi, non adempiere ai loro doveri, abusando della libertà, ne deriva l'impossibilità di conseguire quella istruzione che tutti vogliamo come mezzo di civiltà e garanzia della libertà, e per ottenere la quale si fece la legge sull'istruzione pubblica obbligatoria.

Certo, questa legge non sarebbe reclamata dalle città di Napoli, di Milano, di Torino, di Roma e da tante altre città e comuni cospicui, i quali adempiono scrupolosamente ai loro doveri, hanno una cura specialissima della pubblica istruzione, e trattano come è doveroso i maestri; ma è necessaria, è indispensabile per altri comuni.

E l'inconveniente per il quale bisogna imporre a tutti quello che è reclamato per alcuni, sta nella legge comunale e provinciale, la quale non fece categorie dei Comuni, ed applicò le medesime disposizioni tanto ai grossi come ai microscopici, tanto ai Comuni che hanno grandi intelligenze nella loro amministrazione, quanto a quelli che non ne hanno affatto, e per di più vivono sotto l'incubo e la pressione di chi certamente non desidera il popolo istruito.

Io farei due risposte a coloro che non trovano plausibile questo progetto di legge per il motivo che vincola la libertà.

Prima di tutto abbiamo l'articolo 3° il quale autorizza tutti i Comuni a rivendicare completamente questa libertà con sacrificio minimo, aumentando cioè di un solo decimo lo stipendio del maestro, o facendo anche qualche cosa di meno, provvedendo cioè d'alloggio il maestro, o in danaro o in natura.

Sta innanzi all'altro ramo del Parlamento la legge comunale e provinciale nuova, e sarà nella discussione di quella legge che si dovrà vedere quali provvedimenti possano essere adottati per togliere l'inconveniente del quale ragiono, e quei molti altri che sono conseguenza di aver fatto una sola legge applicabile a tutti i Comuni del Regno, non tenendo conto delle grandi differenze che corrono, non solo di popolazione, ma anche di livello intellettuale nei loro Consigli.

Ma anche con la legge comunale e provinciale che abbiamo presentemente, gl'inconvenienti prodotti dalla legge unica sarebbero stati

in gran parte tolti, ove il Governo avesse creduto di approfittare largamente delle facoltà impartitegli dall'articolo 14 di aggregare cioè coattivamente i piccoli comuni rurali, aventi meno di 1500 abitanti e che non possono provvedere alle spese obbligatorie, quando non si oppongono ostacoli topografici alla loro unione.

Il Ministero ha sempre usato in misura minima di tale facoltà, e mi sembra non sia disposto ad andare innanzi in questa via, poichè riscontro che le disposizioni dell'articolo 14 della legge comunale e provinciale che abbiamo ora, sono mantenute tali quali nel progetto di legge che sta davanti all'altro ramo del Parlamento.

Io dico il vero; deploro questa ripugnanza del Ministero a fare sparire i piccoli comuni, e fino a tanto che i piccoli comuni vivranno, avremo appunto bisogno di questa restrizione che ci viene proposta e di parecchie altre; e non ne avremmo bisogno affatto qualora il Governo non avesse a che fare che con comuni grossi.

Quando in Italia vi sono dei comuni come quello di Agaro, nella provincia di Novara, con 119 abitanti; quando abbiamo la provincia di Como con un mezzo milione di abitanti e con 513 comuni, tra i quali sono, a mo' d'esempio, Corenno Plinio, con 214 abitanti; Seghebbia, con 114; Aizurro, con 112; Biglio, con 120; Concenedo, con 141; e Dozio, con 92, quale assegnamento potete fare sull'autorità comunale? Come potete sperare da quei Consigli comunali, da quegli ispettori scolastici un indirizzo conforme alla civiltà, la quale cammina sul telegrafo, va da un grande centro ad un altro, e non può farsi strada in queste morte gore che sono i nostri comunelli rurali? Ed appunto perchè abbiamo questo grave difetto di una legge unica comunale e provinciale per tutti i comuni e che certamente funziona male, e perchè non nutro speranza di un rimedio radicale, mercè la nuova legge che sta davanti all'altro ramo del Parlamento, io purtroppo riconosco la necessità delle disposizioni che esaminiamo, e quindi, per me, salvo a vedere se ed in quanto e fino a qual punto possano essere accolti gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, dichiaro che sono disposto a darvi il mio voto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro della Guerra per la presentazione di progetti di legge.

RICOTTI, Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento relativo a spese straordinarie per l'accasermamento della truppa.

Sarei veramente riconoscente al Senato se volesse occuparsene con qualche sollecitudine, imperocchè questa legge si sperava dal Governo che fosse votata prima della chiusura dei lavori nell'estate decorsa, cioè in giugno. Siccome per circostanze impreviste non poté la votazione aver luogo, ed è veramente urgente che questo progetto di legge vada in attuazione, imperocchè il Governo è impegnato con molti comuni coi quali non può addivenire alla stipulazione dei contratti, quindi io prego il Senato a voler tenere conto dell'urgenza e darvi corso il più presto che potrà.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà trasmesso agli Uffici per il suo corso regolare.

Il signor Ministro ha chiesto l'urgenza per questo progetto di legge. Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

(È accordata).

Convalidazione dei titoli di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ora do la parola all'onorevole Relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

Senatore **GIANNUZZI SAVELLI, Relatore:**

SIGNORI SENATORI. — Con reali decreti del 26 novembre ultimo scorso vennero chiamati a far parte di questo alto Consesso i signori Bonaccorsi di Casalotto marchese Domenico, Guarini conte Giovanni, La Russa comm. Leonardo, e Betti professore Enrico, i tre primi in base alla categoria 3 e l'ultimo alle categorie 18 e 19 dell'art. 33 dello statuto fondamentale del Regno.

Risulta dai documenti presentati dai nuovi nominati, che il marchese di Casalotto, il conte Guarini, e il commendatore La Russa fecero parte della Camera elettiva ciascuno per tre

legislature, e che il prof. Betti trovò investito della qualità di socio effettivo della Regia Accademia delle Scienze di Torino, e di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione da oltre sette anni.

Constando del pari che tutti hanno superato l'età di quarant'anni e che perciò riuniscono i requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi di approvare la loro nomina a Senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'approvazione della nomina dei nuovi Senatori.

Chi approva la nomina a Senatore del signor conte Guarini, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor marchese Casalotto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Coloro che approvano la nomina a Senatore del professor Betti, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la nomina a Senatore del signor commendatore La Russa, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Trovandosi presente nelle sale del Senato il signor Senatore Casalotto di cui il Senato ha or ora approvata la nomina, prego i signori Senatori Gravina e Trocchi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo Senatore Casalotto è introdotto nell'Aula, e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Buonaccorsi di Casalotto marchese Domenico del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si continua la discussione sul progetto di legge relativo ai maestri elementari.

La parola è al Senatore Pierantoni.

Senatore **PIERANTONI.** Onorevoli Colleghi. Se l'Ufficio Centrale del Senato avesse deliberato di approvare questo disegno di legge così come

venne votato dall'altro ramo del Parlamento, al certo io avrei taciuto. Ma, di fronte alle discrepanze sorte tra gli illustri componenti l'Ufficio Centrale, visto che quasi all'ultima ora si presentano novelli emendamenti al disegno di legge, crederei di mancare al mio dovere, se non esponessi alcuni dubbî sulla bontà della legge che mi sembra non idonea a conseguire il fine che si propone; se non dimostrassi che i modesti vantaggi, che la legge promette, saranno conseguiti a scapito di molti principî fondamentali del nostro diritto pubblico; se non esponessi il voto di migliore emendazione.

Di questi obbietti dirò brevemente.

La scuola popolare in Italia ha tradite in gran parte le speranze che ci fece concepire agli albori del rinnovamento nazionale.

Sarebbe lungo il dire le cagioni dei poco utili risultamenti. Ne indicherò soltanto alcune che io credo principali. La nostra patria non aveva grandi tradizioni didattiche, perchè, se si toglie l'iniziativa del Piemonte dal 1848 in poi, e le buone tradizioni della Toscana, le altre regioni italiane vivevano sotto un sistema di Governo, che voleva l'ignoranza come forza di Governo. La monarchia assoluta sorretta dal clero aveva abdicato l'ufficio d'insegnante. Vivevano sonnolenti le Università atte soltanto a dar titolo a poche categorie di professionisti; il pensiero era sospettato. Una nazione che risorgeva con grandi ideali nell'anima sentì il bisogno di rinnovare gli ordini del pubblico insegnamento e di creare la scuola popolare; ma essa mancava di tradizioni e di suppellettile scientifica, mancava del personale idoneo e degli studi e dei metodi didattici, sicchè tutto era da fare. E quando la necessità politica trasse il Governo ed il Parlamento ad unificare il sistema legislativo, i Comuni, che riacquistarono la loro autonomia, ebbero il comando d'istaurare l'insegnamento elementare. Ricordo, ero ancora giovane, le importazioni della regione che aveva l'egemonia politica, i *pallottieri* venuti dal Piemonte, le grammatiche dello Scavia, gli ispettori, i provveditori, i corsi di pedagogia affrettati, gli esami di magistero. Tutto si cercava di conseguire in breve tempo; e la fretta non faceva sempre il bene. L'entusiasmo per gli ordini nuovi, la forza vitale del sentimento unitario, la fede ne' nuovi destini, il triste spettacolo delle miserie intellettuali e materiali, che

erano il retaggio de' condannati Governi, le tristi condizioni economiche, l'avara fortuna degl'ingegni trassero ed invitarono all'ufficio d'insegnanti elementari giovani ardenti, per la coltura generale superiori all'ufficio, al quale erano preposti. Essi, e sono moltissimi, accettarono un ufficio, che prometteva la redenzione morale delle plebi, malgrado la scarsa mercede, sperando che il tempo avrebbe fatto meno triste la loro sorte.

Ma non tardò a suonare l'ora delle amare disillusioni. Nei Comuni trovarono l'impotenza da una via, la resistenza dall'altra, quasi sempre furono vittime d'illegittime influenze. Dico l'impotenza, perchè man mano che lo Stato ebbe bisogno di provvedere alla inopia del Tesoro nazionale, ridusse a mal punto la pecunia comunale, e senza denaro si fa poco. Lentamente si ordinarono ne' comuni partiti avversi alla pubblica istruzione, e incominciarono ad agitarsi le parti resistenti al moto nazionale. Lo stesso Ufficio Centrale, comitato temperato che alla prudenza accoppia il sentimento della responsabilità del suo ufficio, ha dovuto dichiarare a pag. 3 della Relazione che « la scelta dei maestri primari fu quasi sempre determinata o da favoritismo dei maggiorenti, o, quello che è peggio ancora, da talune influenze che occultamente osteggiano l'istruzione popolare ».

Così per inopia di danaro, per maneggi o per favori, per difetto d'unità d'indirizzo educativo, per poca abilità nell'ufficio la scuola non diè i frutti sperati. Ad aggravare la poca seria preparazione all'ufficio d'insegnante concorse la quantità crescente del numero degli allievi, perchè si ebbe la presenza media di 70 scolari in ogni scuola. Talchè oggi si hanno i comuni imprevedibili resti ad obbedire agli uffici necessari per ottenere la coltura generale del paese, Comuni che fecero grandi sacrifici ed ebbero sterili frutti, perchè all'insegnamento elementare mancò anche quell'indirizzo tecnico senza il quale la scuola del piccolo comune poco produce.

Non temo il sospetto di esser detto uomo dalle idee antiquate, ma non temo di dichiarare che tra un operaio, che conosce bene il suo mestiere e non sa leggere, ed un operaio che sa leggere e non sa lavorare, preferisco il primo.

La rappresentanza nazionale rivelò la triste

condizione dell'insegnamento pubblico. L'istruzione elementare fu dichiarata obbligatoria; il miglioramento degli stipendi fu stimato, e lo credo, un atto di giustizia e di umanità; le petizioni ed i congressi pedagogici si fecero ascoltare nei consigli legislativi. Io pure raccolsi questo grido, e fui l'oratore della necessità di ponderate riforme; ma io le avrei fatte con nuovo sistema, che potesse dar vita alla patria e spezzare l'antica inerzia e fiacchezza, per cui tutto si vuole dal Governo, e poco o nulla dalla energia individuale e dalla associazione.

Questo disegno di legge che rimedi propone? Cerca di porre termine ad uno scandalo gravissimo.

Il dovere di pagare la giusta mercede è un dovere giuridico per tutti, privati o corpi morali, Comuni, Provincie, e Stato. Questo dovere dovrebbe essere vivamente sentito dal Comune il semenzaio della grande patria, la cui amministrazione è quella che più si accosta al focolare domestico.

Se il ritardo a riscuotere il giusto prezzo è spesso un grave danno per tutti, lo è senza fallo per i poveri maestri, i quali aspettano dallo stipendio il modo di far fronte a tutte le necessità della vita.

Quindi la prima parte della legge, quella che dà allo Stato, e per esso al rappresentante del Governo, un diritto di coazione per far cessare gl'indugi e far dare la giusta mercede ai maestri comunali, è provvedimento giusto e morale. Le vie della giustizia ordinarie sono faticose, e gl'indugi sono nefasti.

Solamente io vi domando: se la sanzione contenuta nell'articolo primo sia davvero efficace? Il Prefetto può ordinare, appena sappia che il pagamento non è ancora fatto, che l'esattore prelevi dalle riscossioni dell'imposta — e sta bene. Chi conosce il congegno dei bilanci comunali comprende facilmente l'efficacia dell'ordine del prefetto; ma l'Ufficio Centrale non ha considerato due ipotesi possibili, che il prefetto non pensi di ordinare, o che lo stesso parteggi per il Comune che non crede di pagare. In una di queste due ipotesi quali diritti spettano al maestro creditore? Perché non si assegnò un termine perentorio al prefetto, per rispondere alla domanda? Quale la forma della richiesta? Quale azione competerà al maestro nel caso, in cui il prefetto non dia gli ordini?

Dovrà fare un giudizio regolare? Dovrà chiamare in causa il prefetto? Questi dubbi debbono essere dileguati, affinché non siano pubblicate leggi atte a generare incertezze e litigi!

Forse non era meglio dare qualche potestà al pretore, e studiare una procedura celere? E se il prefetto mancasse al suo dovere assumerebbe alcuna responsabilità da potersi convertire in azione di danni ed interessi da parte del maestro danneggiato?

Uso a percorrere le vie del foro, dovevo di ragione formulare cotesta obiezione.

Quando per legge il prefetto deve ordinare, — qual'è la sanzione, che lo costringerà in caso d'inadempienza? Comprendo che i casi, che prevedo, saranno rarissimi, ma è savia quella società che assicura a tutti il proprio diritto.

Aspetterò le risposte a queste domande.

L'articolo secondo prescrive che gli stipendi dei maestri non possono essere sequestrati nè pignorati se non per ragioni di alimenti. Gli alimenti sono l'adempimento di un dovere della natura, fondato sopra i vincoli del sangue, perciò il legislatore non potrebbe senza iniquità disconoscerli.

Ma, onorevoli Colleghi, questa legge è morale, è giusta ed è utile?

È pur troppo vero che dal giorno in cui le nuove leggi sanzionando i principj economici liberali, di cui si era fatto banditore il conte di Cavour, proclamarono la libertà degli interessi, e la parola *usura* non ebbe più quella condanna dalla legge, che pure la pubblica opinione ed il buon costume tuttora le danno, questa libertà accrebbe il numero degli usurai e la gente nova, avida di subiti guadagni, cercò di trarre immorali vantaggi dalla miseria e dalle sue inesorabili necessità.

Ammetto che vi sieno molti maestri i quali hanno dovute contrarre, per la povertà della mercede che ricevono, per il poco credito economico che hanno in società, debiti gravosi.

Ma vi hanno anche maestri elementari i quali avranno contratto debiti a mite interesse. E queste obbligazioni furono fatte sotto l'impero di una legge, la quale non vietava i sequestri degli stipendi nella misura del diritto comune.

Comprenderei una legge la quale, fissando un termine, ordinasse che di qui ad un anno non saranno più leciti i sequestri, i pignoramenti sugli stipendi dei maestri, ma non credo

morale, nè giusta la legge che comprenda i debiti già esistenti. I debiti erano garantiti soltanto sopra lo stipendio. Questa legge può appalesare un certo numero di maestri, i quali, chiamati innanzi ai magistrati, potranno dare l'esempio di tradire l'obbligo del pagamento. Giova aver maestri, che chiamati a dar lezione di moralità, di costumi corretti negheranno il dovere di pagare? Perchè la presente legge ne dà loro indirettamente il modo?

Gli uomini politici, che vivono sempre nella capitale, che sono pienamente racchiusi nella vita parlamentare, la quale non è tutta la vita del paese, non comprendono esattamente i veri bisogni, i veri sentimenti di talune classi del popolo.

Vi sono moltissimi maestri che hanno disistima di questa legge perchè toglierà ad essi il credito e li muterà in persone sospette. Quante volte dieci lire trovate a buon punto e pagate a forte interesse possono salvare da un discredito morale, da cadere in una di quelle indegnità necessarie ad evitarsi da tutti gli uomini probi, ma specialmente dal ceto degli insegnanti.

Quindi io domando ai miei riveriti Colleghi che pongano un po' di attenzione a quanto si vuole ordinare con questo articolo, che trovino qualche temperamento degno della loro illibatezza e del loro senno. Nè credo argomento valevole il dire che simile norma già vige per gli ufficiali dello Stato, perchè analogia non esiste tra l'una e l'altra classe di persone, nè vi ha identica ragione di giustizia.

Mi ricordo che quando si discusse il disegno di legge sulla insequestrabilità degli stipendi degli ufficiali dello Stato, si dedusse per argomento principale che il provvedimento era innanzi tutto consigliato da una necessità amministrativa. I ministeri, le amministrazioni centrali, l'azienda del Tesoro, la contabilità pativano grandi molestie e disagi dai frequenti casi di sequestro.

È così che più che l'interesse dell'impiegato, od il sentimento di salvare a lui i mezzi per provvedere alle prime necessità della vita, dominava l'interesse dell'amministrazione dello Stato. Se un principio di giustizia volesse la insequestrabilità degli stipendi dei maestri, perchè non estenderlo a tutti gli altri impiegati

del Comune, delle Opere pie, delle amministrazioni provinciali?

Come noi salvammo dalla imposta sulla ricchezza mobile taluni redditi minimi - che i Toscani umoristicamente dicevano non essere la ricchezza mobile, ma miseria stabile - così potremmo studiare il limite di mercedi, di stipendio, che per la loro povertà, come quelli che mal provvedono economicamente alle prime necessità della vita, dovrebbero essere insequestrabili, equivalendo a veri alimenti. Comprendo lo studio di questa legge generale ma l'art. 2, scritto per i soli maestri comunali trova l'animo mio in grande perplessità

L'art. 3 contiene una disposizione per cui mi pare che il Governo proponente ed il Senato si trovino come quel navigante che per evitare Scilla cade in Cariddi.

L'Ufficio Centrale crede che il maestro nominato dal Comune male ne affidi per la sua attitudine didattica, tecnica, ed ha scritto che il maestro comunale è quasi sempre nominato dal *favoritismo* della parte dominante che applica il principio « le spoglie al vincitore », o da certe *influenze occulte*, che chi ben legge chiaro comprende. E sarà vero. Se si potesse fare la statistica delle raccomandazioni chieste dai maestri elementari troveremmo buon numero di essi che sono parenti dei consiglieri comunali, tutti combattenti sotto la bandiera della vittoria elettorale. È una delle più tristi sventure dell'Italia la nuova lotta municipale, che si combatte in molte terre, senza principi, senza fede, senza correttezza di forme sol per ottenere il governo della cosa municipale.

Ma riducendo l'autonomia del Comune e la sua libertà a nominare i maestri che pur deve pagare, l'ente costituito si salva da simili inconvenienti o invece non si espone a maggiori pericoli?

Il concetto della legge è quello di portare la potestà del Comune in materia scolastica non direttamente allo Stato, come taluno pubblicista vuole ed alcun deputato propose, ma al Consiglio provinciale scolastico.

Che cosa è questo Consiglio provinciale scolastico?

È un corpo indicato come embrione nella legge, sviluppato e cresciuto per opera di uno dei tanti regolamenti che opprimono la cosa amministrativa in Italia. Infatti il regolamento

del 3 novembre 1877 sopra le Amministrazioni scolastiche provinciali, è quello che ordina il Consiglio scolastico. Ed all'articolo terzo è detto: che ne fanno parte il Prefetto, il R. Provveditore, il Preside del R. Liceo o di uno dei Licei esistenti nel capoluogo, ed in mancanza di esso il capo degli studi governativi, il Direttore della R. Scuola normale, un medico membro del Consiglio sanitario provinciale scelto dal Governo, un funzionario della amministrazione finanziaria scelto dal Governo, quattro rappresentanti della Provincia, di cui due debbono far parte della Deputazione provinciale, nominati dal Consiglio provinciale, due rappresentanti del Comune e del capoluogo.

Quando si osserva la composizione di questo Consiglio provinciale scolastico, e si legge all'articolo quarto il quale ordina che i partiti saranno presi a maggioranza di voti, si scorge che gli ufficiali del Governo sono coloro che hanno la maggioranza....

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Il rovescio.

Senatore FINALI, *dell'Ufficio Centrale*. Sono in numero pari.

Senatore PIERANTONI.... Le signorie loro che m'interrompono sanno che i Consiglieri provinciali hanno da attendere a molte altre cose; essi o sono in Parlamento, o nelle case loro, quantunque non manchino in gran numero quelli che hanno vivissimo il sentimento del dovere. Ora siccome le adunanze di questi Consigli scolastici si tengono nel capoluogo della provincia, nel fatto il Governo ha la prevalenza.

Se si comprende come la maggioranza degli ufficiali del Governo, in tanti e tanti casi naturalmente si schieri per la opinione del prefetto e del provveditore....

Senatore FINALI. Con quale danno.

Senatore PIERANTONI.... Mi perdoni l'onorevole Finali, egli crede a torto che ciò a me dispiaccia, perchè, a dire la verità, credo più disinteressata l'azione degli ufficiali del Governo, degli impiegati dello Stato, anzichè quella dei Consiglieri provinciali e comunali, perocchè l'impiegato dello Stato deve molto al Governo, mentre i Consiglieri comunali e provinciali portano dietro di loro le richieste nella maggioranza elettorale con la triste corte dei capi elettori.

La legge che sostituisce all'azione del comune

l'azione del Consiglio provinciale scolastico, prescrive una buona surrogazione?

Io credevo che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione od in vece sua gli illustri componenti dell'Ufficio Centrale, avrebbero imitato gli ordinamenti dei popoli liberi e dei popoli delle grandi energie, e sostituire od almeno aggiungere a questa formazione del Consiglio scolastico, fatta contro la legge per regolamento - dal che consegue che un regolamento nuovo può modificare l'ente - un parlamento scolastico a sistema inglese - cioè chiamare uomini filantropi, cittadini egregi, associare le forze libere del paese a quest'azione tutta governativa di seconda mano.

Nulla di simigliante si è fatto.

Ora dirò i pericoli che il Consiglio provinciale scolastico fa prevedere quando avrà grande ingerenza nella nomina dei maestri.

Questi pericoli sono: il grande accentramento nel capoluogo della provincia degli interessi dell'istruzione comunale; l'azione predominante del Prefetto, il quale nelle condizioni attuali sottostà molto al parlamentarismo, o in sua vece quella predominante del Provveditore agli studi.

Non farò nomi; ma citerò casi, dirò verità, che pur rimanendo impersonali, daranno la prova della mia incertezza sulle promesse di questa legge.

Chi di noi non sa che molti Consiglieri provinciali, anche senza essere Deputati al Parlamento, sol perchè hanno riconoscenza per il corpo elettorale e l'interesse di serbarselo amico, sono costretti a raccomandare nomine e diplomi per maestri?

Se volessi citare fatti, farei pensoso il Senato, indicando il lagrimevole abbassamento del carattere italiano. La cupidigia elettorale, la volontà di conseguire gli uffici elettivi hanno fortemente alterata la moralità politica.

Citerò un fatto, che prova come il Consiglio scolastico ed il Prefetto, che n'è presidente, spesso debbano cedere a legittime influenze. Una circolare del Fondo del culto, ispirata dal nostro Collega, allora Ministro Guardasigilli, l'onor. Giannuzzi-Savelli, che nomino a titolo d'onore, imponeva che fossero espulse dai conventi quelle monache, le quali avevano presa la vestizione dopo l'abolizione dei conventi. Alcuni Prefetti avevano dato l'ordine di sfratto;

orbene, in tale circostanza vidi sorgere alcuni Deputati, liberi pensatori, ad ottenere per interessi elettorali la espulsione delle nuove monache che contro la legge vivevano nella casa monastica. Il Prefetto di una provincia a me notò l'ordine d'esecuzione, ma un Deputato, ottenne che di sei monache ne fossero espulse soltanto due. Il padre di una di queste sventurate venne a reclamare a me contro la disparità di trattamento: seppi e certo fui che il Prefetto aveva piegato alle raccomandazioni dell'onorevole.

Io quindi temo di conferire al Prefetto nuove potestà scolastiche. Potrei indicare un Provveditore, ottimo per i suoi precedenti, benemerito nella provincia, alla cui istruzione aveva dato grande impulso, che fu traslocato, perchè negava giustamente le patenti a taluni maestri, agenti elettorali di Deputati consiglieri.

Vi ha di più: oggi la scheda elettorale ha un grande valore, perchè l'elettore vi deve scrivere tre o quattro, e persino cinque nomi, secondo i collegi. Il maestro elementare è indicato come un grande strumento di forza elettorale, e spesso avviene che egli sia chiamato alcuni giorni prima delle elezioni a fare scuola agli elettori analfabeti per insegnar loro a scrivere i nomi da indicare nel giorno delle elezioni, per assicurare così il trionfo di una lista di candidati. Ora questa legge, che accentra tanto nelle mani del Governo e dei suoi agenti e ne' rappresentanti della provincia la cosa scolastica quando lo scrutinio di lista sostituito al collegio nominale, ha pur aumentato la forza e gl'interessi del corpo elettorale, ingenera il timore che le passioni di parte, le pretese delle maggioranze, gl'interessi elettorali possono largamente invadere il campo della istruzione nazionale.

Non debbono sprezzare queste preoccupazioni coloro i quali vogliono fondare le riforme legislative sopra l'esperienza e non sopra vuoti sistemi.

E queste cose qui dico oggi come maggiori ne dissi nell'altra Assemblea, perchè natura mi detta e mi comanda di non paventare i risentimenti, che spesso si raccolgono per resistere ai mali costumi. Io non so tacere quando mi impone di dire il bene della cosa pubblica.

Ripeto dunque che temo il potere, che si vuol conferire al Consiglio provinciale scolastico,

che deve dare attestati di idoneità e di lode a tutti i maestri, perchè il Consiglio non può sfuggire ad alte influenze.

Ma è poi bene scelto questo Consiglio? È esso veramente competente? Che volete che ne sappia il prefetto delle scuole comunali? Quale tempo può dedicare a conoscerle?

I nostri prefetti, se pur rimangono tre o quattro anni nelle sedi del capoluogo, vanno altrove senza avere visitato neppure la provincia in tutte le sue parti. Sarà il difetto stradale, alcuna volta l'inerzia, spesso la mancanza dei mezzi, ma è un fatto che vidi passare per la provincia, nella quale dimoro alcuna parte dell'anno, cinque prefetti in dodici anni, i quali non una sol volta escirono per visitare le scuole. Essi sono gli uomini delle giornate di feste; e mancano persino del tempo necessario a presiedere il Consiglio scolastico. Per l'istruzione elementare se ne rimettono al provveditore scolastico e quando non sono costretti ad ascoltare raccomandazioni o non sorgano questioni gravi. Il provveditore deve dipendere in gran parte dall'ispettore; gl'ispettori spesso devono sottostare alla volontà dei sindaci, che sono forti, perchè hanno la protezione dei Deputati o del prefetto. Quindi questo accentramento non recherà bene. Quando vuoi creare un ente, utile alla pubblica istruzione, bisogna comporlo fuori delle agitazioni elettorali politico-amministrative; fuori le prevalenze politiche dei prefetti, perchè le parti lottano, i partiti si scompongono e si ricompongono, le passioni politiche sono varie e diverse, e sperdono le energie nazionali; il paese soffre e si sfiducia.

Chi veramente sarà l'arbitro degli attestati di lodevoli servigi sarà il delegato scolastico, perchè è lui che dovrebbe andare continuamente a visitare le scuole di uno o di due mandamenti, assistere agli esami, esaudire i bisogni dei maestri. Ma il delegato scolastico - nel regolamento del 3 novembre 1877 - ha un voto consultivo, se richiesto, ma non entra nel Consiglio provinciale scolastico.

La legge per conservare in ufficio gli attuali maestri pone per condizione l'ottenere un attestato di lode.

Compiango i consiglieri provinciali, che si troveranno membri del Consiglio provinciale scolastico, e i deputati, perchè al momento che sarà applicata questa legge, saranno assediati

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1884

da cento e cento raccomandazioni per ottenere questi attestati di lode.

Possiamo ammettere che ovunque i Consigli scolastici sapranno resistere a queste preci? Presumiamo la più grande indipendenza di volontà, la più severa resistenza ad ogni raccomandazione. Crediamo che non vi saranno ostracismi di parte, e che senza alcuna preoccupazione, il Consiglio penserà al merito didattico ed alla illibatezza de' costumi. Ma il Consiglio scolastico darà certificati che non avranno grande valore, perchè i consiglieri comunali del capoluogo, i consiglieri provinciali non sono tecnici, perchè il prefetto ha ben altro da pensare. Il medico curerà l'igiene, l'impiegato della finanza penserà ai suoi doveri. Il provveditore, il preside e il direttore della scuola normale giudicheranno sullo *statu quo*, e sarà ventura, se non saranno sopraffatti dal numero nelle deliberazioni.

Ma la legge stessa non dimostra stima per questi certificati, e mentre intende di rendere permanente l'ufficio del maestro, di esimerlo dai colpi, che la maggioranza di un nuovo partito, insediandosi nel comune, può tirar contro i maestri, permette invece per l'art. 7 che i comuni possano sempre ledere la dignità e la condizione de' maestri.

L'articolo 7 dice che il Comune può licenziare il maestro in qualunque tempo per *inettitudine didattica*. Ma io non vidi mai più flagranti contraddizioni in un disegno di legge.

Tutti i comuni d'Italia per il principio fondamentale di legge sono dichiarati poco idonei a nominare i maestri; tanto è ciò vero che la cernita è conferita al Consiglio provinciale scolastico. Soltanto con l'aumento degli stipendi il Comune può riscattarsi da questo sospetto di non idoneità.

Ma il Comune che non è adatto a scegliere il maestro il quale reca il titolo d'idoneità è l'attestato di lode del Consiglio, come può, in coscienza, accusare per inettitudine didattica l'insegnante? Vediamo, Signori, quale triste ferita si potrà recare alla riputazione de' maestri con l'uso di questo articolo.

Il Comune, che vorrà licenziare un maestro dar posto a nuovi preferiti, imputerà l'insegnante d'inettitudine.

Questa imputazione contro il maestro lo costringerà a un doppio giudizio.

Il Consiglio comunale giudicherà dopo il parere del regio ispettore scolastico. Il maestro potrà ricorrere in appello al Consiglio provinciale, il quale sentirà le difese del maestro e le osservazioni del Consiglio comunale.

Così il Consiglio scolastico, che prima era Commissione esaminatrice di concorso, ora si presenta come giudice di seconda istanza. In molti casi sarà un giudice poco imparziale, se l'accusato sarà uno di quei maestri che esibirà il certificato di lode dello stesso Consiglio provinciale scolastico.

Dopo le due decisioni, che non sono ordinate con termini celeri, talchè possono durare mesi e mesi, il maestro potrà ricorrere al Ministero, il quale giudicherà in ultima istanza.

La legge non dice chi aiuterà il Ministro, che non sempre sarà un uomo tecnico e che dovrà attendere a tante altre cose; se egli trasmetterà il ricorso al Consiglio Superiore ovvero ad altro corpo.

Se non che, io avrei capito una legge, dove un Ministro, che dovrà ascoltare ed esaminare i reclami di tutti i maestri i quali saranno dichiarati inetti, avesse determinato il corpo tecnico giudicante.

È dunque vero quello che io diceva, che noi sacrifichiamo i principî del nostro diritto pubblico, e ci proponiamo di dare la utilità di sicurezza che i maestri non conseguiranno perchè votiamo una legge informe.

E quanto alle difese del maestro, sa l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, che tempo fa innanzi ad un Consiglio provinciale scolastico si presentò un maestro accompagnato da un avvocato, a cui aveva commesso il diritto di difesa, dichiarandosi poco idoneo, onde voleva esperto oratore. Quest'avvocato più tardi diventò deputato. Ora dunque credete voi utile di convertire i Consigli provinciali scolastici in corporazioni giudicanti della idoneità de' maestri accusati di inettitudine? E quando anche il povero maestro avrà ottenuta una decisione, che respingerà l'atroce accusa d'inetto, che cosa gli rimarrà del prestigio, e della sua reputazione? Purtroppo, vi sono accuse che il volgo facilmente raccoglie, che pronuziate dal Comune non si distruggono nella pubblica opinione dominante. Io chiamo improvvida questa parte della legge che lascia così largo adito alle passioni locali; che permetterà la denigrazione

della reputazione professionale anche dell'ultimo de' maestri elementari italiani! Quando un giovane, che preferì l'ardua e povera vita dell'insegnante, ottenne il suo brevetto, entrò in ufficio, non dovrà essere bersaglio in ogni ora, in ogni momento alle accuse della maggioranza del Consiglio comunale, che lo distruggerà con l'accusa pubblica d'inettitudine, e lo affannerà con dolorosi giudizi. Per le cose dette questo articolo dev'essere grandemente corretto o altrimenti respinto.

E dirò brevemente dell'articolo 10.

Per esso si ordina: « Gli insegnanti attuali dovranno essere confermati quando presentino un certificato di lodevole servizio rilasciato dall'autorità scolastica provinciale ».

A quest'articolo decisamente l'Ufficio Centrale non appone altra modificazione, se non l'aggiunta delle parole: nei termini dell'articolo 4°. Quindi è sempre il Consiglio provinciale scolastico, ente modificato da un regolamento, che deve dare il certificato: 1° per dieci anni, se i maestri abbiano compiuto il primo sessennio; 2° per quindici anni se abbiano compiuto dodici anni di servizio; 3° a vita, se insegnano da venti anni.

Quest'articolo rende difficile la condizione di molti maestri comunali. Date un maestro che abbia dispiaciuto al provveditore, o a qualche altra persona influente nel paese, non temete che gli possa esser negato il certificato, e con esso il pane?

Ed anche dopo questo certificato, non soltanto deve sempre paventare l'accusa d'inettitudine, ma dovrà aspettare lunghissimi anni per essere certo del suo ufficio. Di ciò a ragione i maestri si lamentano. Questo articolo dev'essere senza dubbio emendato.

Vi ha poi una cosa che io non so intendere, ed è questa: come mai in molte leggi spesso si riferisca, senza ragione alcuna, il diritto comune scritto nel Codice civile. Si discusse lungamente dai giureconsulti, se l'ufficio che presta il maestro sia una locazione d'opera ovvero un mandato. Sono belle le discussioni su questa materia. Nel diritto romano, quando il lavoro era servile ed i liberti insegnavano specialmente i tesori della civiltà greca, - si sentiva ritrosia a dichiarare locazione d'opera quella dell'ingegno umano. Ma oggi giorno, - checchè ne dica il Troplong, che chiama con-

tratto spirituale quello tra il maestro e il discepolo, e una specie di locazione d'opera per altissimi fini sociali. La locazione d'opera per principio del Codice civile, non si può stipulare oltre i nove anni; e in quell'articolo ci è riassunta la storia della emancipazione dalla schiavitù, dell'emancipazione dai vincoli personali della servitù, è sanzionata la libertà del lavoro.

Ora perchè in questo progetto si è posto il termine di nove anni e non un minor termine? Io non so il perchè.

Infine, o Signori, l'art. 11 lascia sempre l'adito aperto ad opposti regolamenti, i quali spesso si succedono di anno in anno a seconda del mutare dei Ministri. Vorrei una volta per sempre che s'introducesse il sistema inglese che non comprende il regolamento, e vorrei che prima di presentar la legge i Ministri pensassero al regolamento. Ogni giorno vediamo regolamenti che escono dai confini della legge, che la distruggono e la rendono intrigata, regolamenti che ledono la competenza del potere legislativo.

Come vedete, onorevoli Colleghi, questa legge non è un serio beneficio per i maestri elementari, che mi fanno loro amico, per i quali si dovrebbe far meglio e di più. Tuttavia ascolterò le risposte che mi vorranno dare i fautori del disegno e se essi potranno dimostrare che io stimai poco la legge, che essa non permette i pericoli da me indicati, i quali furono esagerati od immaginari, e che una vera utilità ne otterranno i maestri e la istruzione popolare; io darò tranquillo il mio voto, grato a voi della bontà con cui mi ascoltaste.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Dagli oratori che mi hanno preceduto mi lusingava che fosse presa in considerazione la cambiata condizione che con questa legge si fa ai Comuni; ma, avendo sentito ben poche cose su questo rapporto della legge, consentirà il Senato che io esponga alcune brevi considerazioni. Mi limiterò a poche parole, vista l'ora tarda, e visto il grande interesse che il signor Ministro ha per il sollecito disbrigo di questa legge.

Il Senato ben vede che giustamente l'egregio signor Ministro nel proporre questa legge si è fatto difensore dell'interesse della istruzione;

ma più principalmente, a me sembra, degli interessi personali dei maestri.

Non sarà fuori d'uopo che una voce sorga anche in quest'Aula a sostenere i diritti dei nostri Comuni, i quali con questa legge vengono ad essere posti, piedi e mani legate, in balia del Consiglio scolastico provinciale.

Questa legge, a mio avviso, non fa poi nemmeno l'interesse dei maestri.

Se io avessi veduto che con la presente proposta di legge senza ledere il diritto e l'interesse dei Comuni si fosse procurato di tutelare e migliorare la condizione dei maestri elementari, mi sarei fatto un dovere di appoggiarla in ogni sua parte; se avessi veduto che di poco si fosse tentato di migliorare la legge attualmente in vigore, e si fosse voluto anche tornare a tempi che volgarmente chiamansi odiosi, ma che pure in quanto ai Comuni erano forse più liberali degli attuali, io l'avrei accettato ben volentieri, perchè erano più liberali di fatto e di diritto le condizioni che la legge che vigeva prima del 1870, faceva ai Comuni in quanto ai loro impiegati, e particolarmente in quanto ai maestri.

Con quella legge era determinato, come ben sa il Senato, che gli impiegati comunali venissero sottoposti per due volte alla elezione del Consiglio, ed eletti per due volte consecutivamente nello stesso comune di biennio in biennio, e dopo due di questi la loro nomina era definitiva, continuativa, salvo motivi che dessero luogo al licenziamento; ed io accetterei che si tornasse a queste condizioni.

Ma, onorevoli Colleghi, sentirmi proporre oggi che la prima elezione costituisce un diritto indiscutibile allo eletto di rimanere in carica per un quinquennio, la seconda per un decennio e la terza per la continuità a vita, mi sembra troppo, scusatemi, lo dico francamente, e non posso accettarlo.

Quindi, me lo perdoni l'onorevole Ministro, se non saranno accettati radicali emendamenti, e la legge dovesse votarsi come è proposta, darò il mio voto contrario ad essa.

Nè questo basta, poichè la condizione peggiora immensamente quando si determina in questa legge che l'esperimento del quinquennio non è neppure obbligatorio nel Comune, che poi dovrebbe confermarli l'elezione per il decennio, per il quindicennio e poi a vita.

Così se per ipotesi si presenterà un maestro con il certificato del Consiglio scolastico (del quale io non voglio attaccare menomamente la competenza, sebbene l'onorevole oratore che mi ha preceduto ve ne abbia mostrato non pochi difetti nella sua costituzione) che abbia esercitato in altro Comune, forse piccolissimo, forse grandissimo, per un quinquennio, nell'uno o nell'altro avrà, per le aderenze acquistate ed opinioni professate, ottenuto un certificato di lodevole servizio e buona condotta, se il nuovo Comune disgraziatamente lo elegge, se lo trova eletto per dieci anni. Se ne verrà un altro, il quale abbia già esercitato per quindici anni, il Comune che lo elegge per la prima volta, per effetto di questa legge se lo troverà eletto a vita. Ora, propriamente, questo, secondo il mio modo di vedere, non può stare, ed ove passasse, otterrebbe il biasimo di ogni Comune.

Ma non basta. La legge, o Signori, *crescit eundo*, e peggiora al decimo articolo, dove come articolo transitorio si parla dello stato attuale delle cose.

Vi sono maestri nominati nell'anno corrente i quali può essere benissimo abbiano esercitato il loro ministero per venti anni in altri comuni che non sieno quelli che li hanno ora eletti; strappano un certificato di lodevole servizio all'autorità Scolastica provinciale, ed il Comune che credeva di averli eletti colla certezza che loro dava la legge di poterli licenziare dopo un anno, se quei maestri non servivano bene, si trova di averli eletti a vita! E non credo dicendo ciò di essere in errore; giacchè l'art. 10 dice:

« Gli insegnanti attuali dovranno essere confermati, quando presentino un certificato di lodevole servizio rilasciato dalla autorità scolastica provinciale, 1. per *dieci anni*, se abbiano compiuto il primo sessennio; 2. per *quindici anni*, se abbiano compiuto *dodici anni* di servizio; 3. *a vita*, se insegnano da 20 anni ».

Io, Comune, posso avere eletto quest'anno il maestro, con le condizioni e gli obblighi della legge precedente, che mi dava la facoltà di licenziarlo l'anno venturo, o dopo due anni, se così mi piaceva, ed invece l'ho eletto per dieci, per quindici, per venti anni ed anche a vita.

Prego l'onorevole Ministro di riflettere seriamente sopra questo fatto. Io sono di quelli che vogliono le garanzie maggiori per questi

disgraziati maestri, i quali prestano un servizio così eminente alla società: ho detto disgraziati perchè credo che non ci siano impiegati la cui retribuzione sia più scarsa della loro, e la carriera presenti meno aspirazione e vantaggi di qualsiasi altra; ma dal dar loro delle garanzie, al costituir loro questa posizione eccezionale mi pare che corra differenza troppo grande.

Potrei arrivare ad accettare per la prima nomina la durata di un quinquennio dalla pubblicazione di questa legge, la seconda conferma per un decennio nel Comune stesso nel quale avrà fatto l'esperimento del primo quinquennio, ed in fine dopo queste prove di idoneità, di onestà e moralità concedergli l'inamovibilità salvo sopravvenienze di malattia o di demeriti: ma che si possa al Comune nuovo imporre il servizio prestato dal nuovo eletto in altro Comune, dove forse e per le condizioni diverse di pensare e per le abitudini diverse d'insegnare, il maestro può avere strappato un certificato di attitudine e buona condotta, come se fosse stato questo lodevole servizio prestato nel Comune stesso, è meramente inammissibile, perchè il giudizio della lodevole condotta e servizio del maestro dipende da tante piccole cose riunite insieme, delle quali sono soli giudici competenti l'autorità locale ed i padri di famiglia che mandano i loro figli alla scuola. Può il maestro essere piaciuto in un luogo, e non lo essere in altro, e così i genitori non manderebbero più i loro figli alla scuola, e si perderebbe lo scopo della istruzione. Comprendo che nel concetto generale dei servizi pubblici si debba dire che il maestro dovunque serve, serve lo Stato; lo comprendo, è giusto. L'impiegato governativo, dovunque esercita il suo ufficio, in qualunque tempo, in qualunque parte del Regno, cumula il suo servizio per lo scopo della pensione; ma è ben diversa la condizione sua. L'impiegato governativo sta sotto la dipendenza e vigilanza continua dei suoi superiori che lo seguono in ogni momento, e poi del governo centrale; ma per i maestri comunali è ciò impossibile a farsi. L'ispettore scolastico, il provveditore li vedranno appena una volta all'anno. Il solo giudice competente della condotta di questi individui, del buono andamento della loro istruzione è, come dissi, il Comune dove essi servono. Quando questo Comune non ha più nessuna ingerenza su di esso, nè può influire in

alcun modo con le sue osservazioni, con le ammonizioni, con le sospensioni; ma questo tutto deve provenire dal Consiglio scolastico provinciale, altro non resta a lui che a reclamare al Consiglio stesso. Ora, chi non sa quanto sia difficile il costituire un procedimento contro il maestro, il quale facilmente trova appoggi fra le persone meno interessate al buon andamento della scuola, e in quelle che costantemente dicono *peggio va, meglio va*, perchè si affidano sulla ignoranza? Non varrà l'inettitudine d'insegnamento, perchè, come ben diceva l'onorevole Senatore Pierantoni, se si ammette questo titolo di licenziamento, si va incontro a distruggere il valore delle patenti, perchè se non era buono, perchè gli è stata rilasciata la patente d'insegnamento? O era realmente, e giustamente riconosciuto abile in principio, e quest'uomo non si può presumere che in poco tempo sia decaduto nelle sue cognizioni individuali, e da abile che era pochi anni addietro, sia divenuto un ignorante poco dopo da doverlo licenziare. Pertanto rimane solamente il titolo dell'infermità, od anche quello dei delitti; ma per tali titoli anche colla legge attuale può sempre licenziarsi un maestro, nonostante la capitolazione di due anni e quindi di sei.

Ora io chiedo come oggi vogliamo ridurre a questo solo i motivi di licenziamento, mentre ve ne sono tanti altri che possono rendere sgradito il maestro in un comune e costringere l'autorità, la più benevola e condiscendente, a doverlo licenziare?

I principî morali o religiosi di un maestro, indipendentemente dalla maggiore o minore attitudine didattica, possono esser causa della sua accettazione in un comune e del suo licenziamento in un altro; le sue convinzioni politiche lo possono rendere possibile in un luogo, mentre in un altro, appunto per quelle convinzioni, non potrà essere nemmeno tollerato: come pure può avvenire che un Comune assuma al suo stipendio un maestro fornito di ottimi certificati, rilasciati appunto da coloro i quali avevano desiderio di liberarsene, poichè si fanno a nemico che fugge ponti d'oro; ora il Comune che disgraziatamente ha prestato fede a quei certificati, riconosciuta la di lui incapacità, o peggio, sarà vincolato per dieci, per quindici anni, o per tutta la vita del maestro?

Onorevole signor Ministro con questa legge

Ella non fa (sebbene in buona fede lo creda) l'interesse dei maestri.

Sarò profeta di cattivo augurio, ma le predico onorevole signor Ministro, che se questa legge andrà in vigore tal quale come viene a noi proposta, i maestri che da parecchi anni funzionano e fanno il loro dovere, non saranno più rieletti, poichè i Comuni nel nominare il maestro ne vorranno e ne sceglieranno sempre uno nuovo, per godere il dritto di esperimento che la legge concede.

Mi duole di asserire questo fatto in questa Aula, ma la mia pratica lunghissima dei comuni rurali, e l'esperienza che ho acquistata reggendo come Presidente del Consiglio l'amministrazione della provincia di Roma, mi danno autorità di poter dire qualche cosa su questo argomento. I Comuni sono gelosi della loro autonomia e combatteranno sempre per la conservazione dei loro privilegi.

Sono certo che i Comuni mal supporteranno questo giogo, e vorranno sempre essere liberi nella scelta dei loro impiegati.

Io comprendo che l'interesse dell'istruzione deve esser garantito e tutelato, ma non deve eccedersi nella tutela dei maestri a danno dei municipi, nè vi è ragione di abolir la legge che ci regge al presente, la quale non ha fatto cattiva prova. La prima elezione per un biennio, la seconda per un sessennio è cosa che garantisce abbastanza il maestro; andiamo alcun poco ancora innanzi se si può, ma lasciamo proporzionata facoltà ai Municipi, non solo nella nomina ma nel licenziamento puranco.

Le indebite ingerenze nelle elezioni amministrative sono rarissime, e se pur qualcuna ne avvenga è la eccezione non la regola generale, come pure, secondo me, sono pochi in proporzione del numero, i mancati pagamenti verso i maestri comunali...

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Sono 1222.

Senatore CENCELLI... 1222 di fronte a 30 e più mila maestri è poca cosa. I Comuni devono avere i loro bilanci regolari; se non li hanno, l'autorità prefettizia provveda e li obblighi a pagare puntualmente, ma ripeto sono pochi, sono la eccezione non la regola generale.

Del resto io non ho nessuna difficoltà di accettare la disposizione che si propone per garantire il pagamento dello stipendio ai ma-

stri, poichè i Comuni che stanno in regola coi loro bilanci non si sgomentano che in caso di morosità ci sia il prefetto che ne obblighi il pagamento al cassiere comunale. Questo lo accetto francamente; quello che a me interessa che venga modificato, e lo raccomando caldamente all'Ufficio Centrale ed al Senato, è che non si leghino mani e piedi al Comune, altrimenti, ripeto, sarà più il danno del vantaggio che ne riceveranno i maestri.

Dette queste parole, io ringrazio il Senato della benevola attenzione prestatemi, e pongo fine al mio dire.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Relatore.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Le osservazioni che vennero fin qui mosse dai preopinanti tendono ad avvalorare un giudizio che in questi giorni sentii ripetere, e che conferma una sentenza già molte volte pronunciata, che cioè nella legislazione pubblica, la materia scolastica è quella più scabrosa, quella che incontra le maggiori difficoltà, quando la si vuole trattare innanzi alle rappresentanze parlamentari.

Abbiamo esempi nelle leggi sulla istruzione superiore, e ora abbiamo esempi anche in quella sull'istruzione inferiore, di progetti di legge presentati da molto tempo alla Camera dei Deputati od al Senato e non giunti neanche ad avere l'onore di essere discussi, e di parecchi altri progetti, i quali, appunto perchè riguardanti materie intricate di molto, vennero rinviati di Sessione in Sessione, o di Legislatura in Legislatura.

Ebbene, veniamo al caso attuale. Questa legge è già stata messa innanzi sotto forma diversa nel 1883; ritoccata poi due volte dalle Commissioni della Camera, discussa e modificata da questa nelle sue deliberazioni; quindi venuta al Senato, la si trova ancora, e lo ha confessato lo stesso Ufficio Centrale, bisognevole di qualche emendamento, sebbene più di forma che di sostanza; ma che tuttavia obbligherà questo disegno di legge a ritornare all'Camera elettiva.

La difficoltà di questo progetto sta in ciò che le opinioni sono disparatissime intorno alle cose della pubblica istruzione, e che questa disparità di opinioni ha radici profonde nelle divergenze delle opinioni religiose e delle opinioni politiche, opinioni che molte volte non osano

di farsi manifeste. Ora, ad esempio, noi sentiamo mosse da una parte o dall'altra queste opposte accuse. Gli uni dicono: i maestri elementari, nella massima parte dei piccoli comuni, sono ignari o poco esperti dell'arte didattica, oppure tengono un contegno poco morale; sono intriganti politici e mestatori. Altri dicono, e questa è opinione, possiamo dire per buona sorte, più generale: i maestri elementari sono poveri operai della cosa pubblica, i quali hanno un compito difficilissimo ed una posizione estremamente modesta.

Altri dicono: i Comuni debbono avere libera la mano per scegliere, per nominare e per confermare i maestri elementari; perchè essi soli sono giudici della moralità e della bontà dell'insegnamento. Ma altri invece osservano, e non senza fondamento anch'essi, che molti tra gli ottomila e tanti comuni che costituiscono il nostro Stato, sono così piccini, così sgraziati in conseguenza dei loro precedenti politici e storici, che le rappresentanze comunali hanno pochissima coltura e le passioni locali hanno larga prevalenza; talchè in queste contingenze bisogna togliere al Comune la facoltà di nominare il maestro o di licenziarlo; bisogna invece deferirla ad un'autorità scolastica di maggiore efficacia e più illuminata.

Ma qui pure sorgono altre difficoltà. Si dice: L'attuale autorità scolastica - quella del Consiglio scolastico provinciale - è un'autorità mal costituita, incompetente.

Vedete adunque che le questioni e le opinioni sono così disformi, così in conflitto fra di loro che non è da meravigliarsi se anche gli emendamenti che già furono proposti, e che probabilmente si proporranno per questa legge, assumono forme essenzialmente contraddittorie.

Alcuni di questi emendamenti si preoccupano di favorire il maestro nel senso di assicurarli il puntuale pagamento dello stipendio, di impedire che essi possano essere licenziati per effetto di passioni locali, e quindi mirano ad allungare per quanto è possibile le durate delle nomine o delle conferme. Altri invece vogliono che la durata della prima nomina, e la durata delle conferme siano le più brevi possibili, poichè costoro veggono nel maestro una persona pericolosa, la quale può troppo facilmente mescolarsi nelle cose politiche ed amministrative, con danno della buona istruzione.

Ed è in quest'ambiente così difficile, così molteplice, che il disegno di legge, quale fu votato ultimamente dalla Camera elettiva e presentato al Senato, viene a recare qualche beneficio, almeno virtualmente, alla classe dei maestri.

Il progetto ha cercato dei termini medi in mezzo a questa disparità di vedute, per modo che potessero conciliarsi, su questo terreno medio, alcuni benefizi per la classe dei maestri.

Ed è, come avrete veduto, in tale senso che la maggioranza dell'Ufficio Centrale si è dimostrata favorevole, in massima, al disegno di legge, poichè ha riconosciuto in esso che qua e là si portano dei vantaggi ai maestri.

E per dimostrarvi che non è inutile il procedere ad una modificazione della legge attualmente in vigore, mi valga il citare un esempio. L'ultima legge sull'istruzione elementare, quella del 9 luglio 1876, determina che il primo esperimento di prova per un maestro debba durare un biennio; che dopo questo biennio, quando il maestro abbia corrisposto all'aspettativa del Comune, questi lo nomini per un sessennio.

Nella stessa legge evvi una disposizione molto opportuna: che, cioè, non possa essere nominato chi non ha compiuto l'età di 22 anni.

Ebbene, in non pochi Comuni del Regno accade questo fatto (ed io lo so per prova, giacchè parecchi Comuni della provincia dove ho dimora commettono l'ingiustizia che sto per accennarvi): accade il fatto che i Comuni assumono per maestri dei giovani usciti dalle scuole normali muniti di patente, ma che non hanno raggiunta l'età di 22 anni; ed allora con questi stipulano delle convenzioni speciali, per le quali vien loro assegnato uno stipendio notevolmente minore del limite minimo stabilito nella stessa legge del 1876, e son tenuti così d'anno in anno in forma di semplice esperimento, come è acconsentito dall'art. 3 della legge medesima.

Questi giovani, poniamo che siano buoni, che rispondano lodevolmente al loro ufficio: eppure, quando stanno per toccare il 22° anno, il Comune li licenzia, per ripigliare un altro giovanotto, il quale deve subire le stesse condizioni di avere uno stipendio minore, e di essere tenuto per soli due o tre anni, sempre in forma di esperimento annuale, e per essere di poi ancor esso licenziato. Or dunque voi vedete che a fronte di codesti fatti non è inop-

portuno che la legge attuale pensi ad assicurare un po' meglio le condizioni dei maestri. Quindi sotto questo punto di vista, mi pare che l'intendimento generale dell'attuale disegno di legge sia opportuno.

Io non entrerò adesso ad esaminare partitamente le osservazioni che vennero fatte dagli onorevoli Colleghi in questa seduta; ma mi limiterò ad alcune poche parole intorno ad alcune di esse. Imperocchè, voi lo sapete; ed io sono il primo a confessarlo, le cognizioni mie nel ramo amministrativo e nel ramo giuridico, sono assai scarse; e quindi su di esse lascio che rispondano ben più competenti persone dell'Ufficio Centrale, o lo stesso onorevole signor Ministro.

Mi limito adunque a dire una parola all'onorevole Marescotti, il quale presentò due emendamenti: l'uno intorno all'art. 1 che riguarda il modo di assicurare il pagamento dello stipendio ai maestri, e l'altro che riguarda la durata della prova e la durata della conferma.

Le osservazioni che egli ha giustamente esposto poc'anzi avrebbero forse trovato luogo più opportuno, anzichè nella discussione generale, nella discussione degli articoli: ma tuttavia nel supplemento alla Relazione, abbiamo dichiarato, almeno per parte della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che le sue proposte rivelano un intendimento assai lodevole qual'è quello di essersi vivamente preoccupato di assicurare le condizioni economiche e dirò anche morali dei maestri elementari.

In ordine però ai dubbi che egli ha messi intorno all'art. 1, cioè le lungaggini prevedibili nella riscossione effettiva di uno stipendio negato o ritardato dal Comune, conviene dire che ne venne pur fatto cenno in un reclamo presentato al Senato, e del quale l'Ufficio Centrale erasi pur occupato, come è detto nella Relazione, notando che il maestro il quale non riceve lo stipendio essendo il primo interessato a far giungere sollecita notizia del fatto al Consiglio scolastico provinciale, esso medesimo si darà cura che la denuncia da lui fatta al delegato scolastico locale pervenga al Consiglio provinciale, il quale avrà pur curato di assumere informazioni intorno alle ragioni per le quali il Comune crede di dover ritardare o negare quel pagamento. Talchè le disposizioni della legge attuale sembrano sufficienti, mas-

sime se, del che però io mi permetto di dubitare, stesse in fatto, come sentì asserire poc'anzi dall'onorevole Cencelli, fossero pochissimi i Comuni che ritardano il pagamento ai maestri.

Quanto alle altre osservazioni dell'onorevole Marescotti relativamente alla nomina ed alla conferma, egli crede che la nomina, in seguito all'esperimento di un biennio, possa avere una durata maggiore di quella che dispone l'attuale disegno di legge, e fa opportune proposte in quel senso; le quali proposte per una parte tendono a confermare lo stato di cose posto dalla legge del 9 luglio 1876, ed in altre parti si avvicinano ad alcune proposte che vennero svolte in altri progetti di legge, formulati dalle Commissioni della Camera e dall'onorevole Bonghi.

D'altra parte l'onorevole Griffini ha già risposto per molti riguardi alle osservazioni dell'onorevole Marescotti, e su questo punto io non trovo altro da aggiungere e mi rimetto quindi a quanto troverà di soggiungere il signor Ministro...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*... Quanto alle altre osservazioni mosse dall'onorevole Pierantoni, come accennai nelle prime mie parole, esse riflettono argomenti per me poco studiati, cioè argomenti di amministrazione ed argomenti giuridici. Ad ogni modo la proposta fatta dal senatore Pierantoni in ordine all'articolo primo della legge, per la quale vorrebbe che invece di rivolgersi al Consiglio scolastico provinciale le domande del maestro cui fu ritardato il pagamento, si avessero queste istanze a rivolgere al pretore, pare a me che sia questa una proposta poco appropriata e che possa tornare migliore o almeno più spedito il disposto dello stesso articolo primo.

Egli ha censurato, e troppo vivamente forse, la costituzione del Consiglio scolastico provinciale, del quale pare che abbia un'opinione troppo sfavorevole, almeno per la generalità dei casi.

Io ho l'onore di far parte di un Consiglio provinciale scolastico, e posso attestare che non mi accorsi di questi gravi difetti. Poichè quando il Consiglio scolastico ha sede in un capoluogo di provincia abbastanza cospicuo, accade che il Consiglio stesso deliberi con sufficiente conoscenza di causa per influenza

di alcune delle persone designate già dalla legge a prendervi parte, cioè del provveditore degli studi, del direttore della scuola normale, e del presidente del liceo o di altro istituto scolastico del luogo.

Ma oltre queste persone abbastanza competenti, sonvene quasi sempre altre fra quelle designate dall'autorità provinciale, comunale e dal Governo, le quali sono fornite di quelle cognizioni che risultano sufficienti perchè si possa portare un giudizio fondato intorno alle applicazioni dei regolamenti, ed intorno alle rimostranze promosse così dai Comuni contro i maestri come dagli ispettori contro i Comuni.

Se vi ha un lato debole nella costituzione di questi Consigli provinciali, come ebbi l'onore di accennare nella Relazione, forse sta in ciò che gli Ispettori scolastici non sono di diritto chiamati a prender parte alle discussioni relative ai maestri appartenenti a comuni estranei a quelli del capoluogo.

Ma nel resto io credo che il Consiglio scolastico provinciale, al quale secondo questo disegno di legge si deferisce l'esame dei titoli e la cernita dei maestri che concorrono ad un dato posto, possa convenientemente disimpegnare codesta sua attribuzione.

Coll'attuale disegno di legge, e specialmente coll'emendamento portato all'articolo 3 dal vostro Ufficio Centrale, si procura poi di ovviare in gran parte alle difficoltà che da taluni si muovono contro la convenienza e l'opportunità di codesta ingerenza del Consiglio provinciale scolastico su le cose comunali.

Il Consiglio provinciale scolastico non è chiamato *ex jure*, e per tutti i casi in cui per una scuola elementare vi sia da aprire il concorso al posto di maestro; ma è chiamato solo in quei casi e per quei comuni nei quali lo stipendio del maestro non oltrepassi il *minimum* legale, o non si dia al maestro qualche beneficio, come sarebbe quello dell'abitazione gratuita.

Ora noi sappiamo già che su 40 mila insegnanti e più delle scuole classificate un quarto di essi hanno uno stipendio superiore al minimo; e per ciò già vediamo che in moltissimi comuni, dove il bilancio lo permette, si manifesta il desiderio di migliorare la condizione dei maestri elementari.

Anzi il presente progetto intende appunto,

con un indiretto eccitamento, a far sì che in molti più comuni possa verificarsi questa condizione degli stipendi superiori al minimo; ed allora il Consiglio scolastico provinciale, non sarà chiamato che per quei casi in cui il Comune per vera insufficienza di mezzi, non può disporre che di una somma corrispondente al *minimum* prescritto dalla legge del 1876.

Perciò il Consiglio scolastico provinciale non sarebbe chiamato che in alcuni casi, e in quei casi in cui il Consiglio stesso può essere più competente, od almeno un giudice più opportuno, quando cioè si tratta di nomine per comuni di poca popolazione o di scarsissimi mezzi finanziari.

Ed in questi casi sarebbe opportuno l'intervento del Consiglio scolastico provinciale; segnatamente quando il Ministro provveda a sollecitare le dichiarazioni per parte degli ispettori al Consiglio scolastico provinciale.

In questi casi, lo ripeto, l'ufficio del consiglio scolastico provinciale parmi che potrà essere piuttosto benefico che pericoloso.

Mentre son persuaso che l'onorevole signor Ministro vorrà aggiungere la sua autorevole parola ad ulteriore risposta dei vari oratori, per parte mia non avrei altro a dire in risposta alle osservazioni degli onorevoli preopinanti.

Voci. A domani a domani.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Se il Senato vuole proseguire la discussione generale, io sono pronto a parlare anche subito.

Voci. A domani a domani.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ad ogni modo prego l'onorevole Presidente a riservarmi la parola per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Dirò poche parole. A nome della minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale partecipa in molta parte ai sentimenti espressi dall'onorevole amico e Collega Cencelli, io debbo pregare il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica a voler dichiarare, se egli, come auguro ed ho ragione di credere che sia, accetti l'emendamento proposto da tutto intero l'Ufficio Centrale all'art. 3, quale venne approvato dalla Camera Elettiva.

Con quest'emendamento, l'Ufficio Centrale si

è proposto di attribuire ai Consigli comunali il diritto di nomina dei maestri. Spetterà bensì al Consiglio scolastico provinciale di pronunciarsi intorno alla idoneità dei postulanti, ed ammettiamo ancora, che possa farne una classificazione per ordine di merito, ma intendiamo del pari, che fra questi, ossia fra quelli dichiarati idonei, la scelta e la nomina debba essere abbandonata senza riserva ai Consigli comunali.

È questa, ognuno lo vede, una importante modificazione che noi proponiamo, e però sarebbe conveniente, che innanzi di proceder oltre nella discussione generale, piacesse al signor Ministro di farci conoscere la sua opinione.

Rimarranno è vero le altre proposte sopra gli articoli 4, 5 e 10, che la minoranza dell'Ufficio Centrale non intende accettare; ma verrà più tardi la volta di proporre speciali emendamenti, intorno dei quali spera di trovarsi d'accordo col Senatore Cencelli e colla maggioranza del Senato, senza che occorra in questo momento di tenerne discorso.

Poichè ho la parola, credo opportuno ricordare talune dichiarazioni fatte dal signor Ministro della Pubblica Istruzione nell'altra Camera in corso di discussione del presente disegno di legge, affinchè si sappia, se perdura anche oggi negli istessi divisamenti.

Dirò primieramente, che innanzi l'altro ramo del Parlamento l'onorevole signor Ministro pigliò solenne impegno, tradotto in apposito ordine del giorno, di presentare sollecitamente, ossia nel novembre, che già è passato, un disegno di legge inteso a migliorare la condizione materiale dei maestri.....

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*
Domando la parola.

Senatore SARACCO..... Non mi par dunque di essere indiscreto, se desidero sapere quali siano attualmente i suoi intendimenti; imperciocchè ognuno intende, che intorno ad alcuni articoli del presente disegno di legge la discussione potrà procedere più sciolta e meno intricata, secondo la risposta che ci verrà dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

Un'altra dichiarazione egli ha fatto innanzi all'altra Camera, che merita egualmente di essere ricordata per norma della presente discussione.

L'onorevole signor Ministro dell'Istruzione

Pubblica riconobbe la convenienza di riprendere in esame il regolamento dell'amministrazione scolastica provinciale, attualmente in vigore, per avvisare alle opportune riforme nella costituzione e nel procedimento del Consiglio scolastico, onde il fine della presente legge possa essere meglio, e più facilmente raggiunto.

Poichè l'onorevole Ministro non ha dubitato di accettare un ordine del giorno che esprime questo pensiero, sarebbe forse conveniente, che egli usasse al Senato la cortesia di manifestare i suoi concetti sulla riforma alla quale intende por mano, di fronte specialmente alle gravi accuse udite pur dianzi, che nei Consigli scolastici provinciali si facciano taluna volta sentire i tristi effetti delle ingerenze dovute alla « triste coorte delle maggioranze elettorali ». Queste parole, lo confesso, mi hanno profondamente commosso, ma sebbene io creda che eccedano il segno e le intenzioni stesse dell'oratore che le pronunciava, gioverà pur sempre che l'onorevole Ministro tolga di mezzo, colla sua autorevole parola, fino il dubbio che somiglianti fatti si possano produrre impunemente, o non si pensi, se veri, a portarvi rimedio.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore SARACCO. Riconosco anch'io coll'onorevole Pierantoni, che in questo, come in molti altri rami della cosa pubblica, le influenze e le ingerenze parlamentari eccedono più spesso gli onesti confini; ma questa non sarebbe, nè può essere una ragione per condannare una istituzione, e portare così grave accusa all'indirizzo d'uomini che godono la fiducia del paese. Tale non può essere, e non è certamente il giudizio che intese farne l'onorevole preopinante, di cui riconosco le eccellenti intenzioni, ma una voce che partisse dalla bocca di un uomo che si onora di servire il suo paese da lunghi anni, dovea pure farsi sentire in quest'Aula, per protestare contro una troppo estesa interpretazione, che fuori di qui si volesse assegnare ai giudizi dell'onorevole Pierantoni.

Un terzo punto mi pare utile che venga chiarito.

Durante la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Ministro ha riconosciuto, se non cado in errore, che importa

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1884

correggere alcuni difetti dell'insegnamento normale per le scuole elementari.

Voi sapete che i nostri maestri elementari escono appunto da queste scuole, e se il vivaio non è buono, non è da sperare neanche, che possano uscirne dei buoni maestri. Se pertanto l'onorevole Ministro ha trovato, che c'è qualche cosa, o c'è fors'anco molto da fare in questo ramo dell'insegnamento, alcuno potrebbe rispondere, che non è ancora venuto il tempo di guarentir meglio la permanenza in ufficio dei maestri elementari, e giovi attendere che le riforme annunziate dall'onorevole Ministro abbiano dato il frutto che egli se ne aspetta, prima di vincolare i Comuni a tenersi gli attuali maestri per lungo spazio di tempo. Anche su ciò, sarà dunque conveniente che l'onorevole Ministro faccia conoscere il proprio pensiero.

Un'ultima domanda, e spero di non essere indiscreto, vorrei rivolgere all'onorevole Ministro, persuaso di far cosa che non gli debba spiacere. Ho inteso dire, e la voce è talmente accreditata che si può ritenere per vera, che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione si propone di accrescere il numero, e migliorare la sorte degli ispettori scolastici provinciali. Se così è, io gli dò lode, perchè il numero degli ispettori attualmente in ufficio è troppo scarso, e l'aumento degli stipendi può conferire a migliorare la qualità di questi benemeriti funzionari. Amerei quindi sapere, se questi sieno realmente i propositi dell'onorevole Ministro, imperciocchè fu già detto, e sarebbe facile il dimostrarlo, che la sorte dei maestri, come avvertiva benissimo l'onorevole Pierantoni, si trova molte volte nelle mani degli ispettori scolastici provinciali; ed io dico a mia volta, che il presente disegno di legge non lascia ai Comuni altra guarentigia della scuola, fuor quella di un retto giudizio, e di un concorso volenteroso degli ispettori scolastici provinciali. Si potrà dunque prendere l'uno, piuttosto che l'altro partito intorno ad alcune disposizioni di questa legge, secondo che si potrà credere, che questi ufficiali dell'istruzione pubblica possano, per numero e per qualità, adempiere con lode il proprio ufficio, e sostituire più spesso l'azione propria a quella dei Comuni.

Io ho creduto, lo ripeto, di far cosa che non fosse per dispiacere all'onorevole Ministro, e

debba piuttosto giovare ad un buon indirizzo della presente discussione, toccando di volo a questi punti che sono venuto trattando. Aspetterò dunque dalla sua cortesia quegli schiarimenti, che mi paiono piuttosto necessari che utili, prima di prendere un partito sul presente disegno di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Stimo utile che il mio fatto personale sia esposto subito, perchè l'onorevole Saracco ha fatto un eccitamento all'onorevole signor Ministro di protestare contro una mia espressione, e voglio risparmiar tale fastidio all'oratore del Governo.

Io ho avuta la sventura di non essere stato compreso, nè di ciò intendo dolermi.

Ho preso, parlando, argomento da una frase, che si legge a pag. 3 della Relazione dell'Ufficio Centrale, in cui è detto: « che i maestri comunali sono scelti per lo più da favoritismo dei maggiori, o, quel che è peggio ancora, da talune influenze che occultamente osteggiano l'istruzione popolare, » per dire che anche i Consiglieri provinciali come i Consiglieri comunali, e i Deputati, portano dietro nelle elezioni una triste coorte di elettori che domandano qualche utilità o favore dopo la vittoria. Non so comprendere come questa affermazione possa essere dispiaciuta al vecchio parlamentarismo dell'onorevole Senatore Saracco. Tuttavia mantengo la esattezza di quello che ho detto, e rispondo che della libertà della mia parola è custode e moderatore l'eccellentissimo signor Presidente.

PRESIDENTE. Il signor Ministro desidera di parlare?

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io ho domandato la parola, non per fare alcuna osservazione in risposta agli oratori, i quali hanno trattato del presente argomento, ma perchè interpellato con cortesissime forme dall'onorevole Senatore Saracco, il quale mi faceva avvertire come alcune risposte mie potrebbero dirigere in un senso o in un altro la discussione che è incominciata soltanto oggi, mi premeva di dare queste risposte. Ed eccomi senza altro all'argomento.

L'onorevole Senatore Saracco ricorda una mia promessa fatta alla Camera dei Deputati

riguardante una seconda legge che dovrebbe trattare degli stipendi dei maestri.

La legge che sta dinanzi al Senato, voi tutti sapete come sia venuta. Essa è uno stralcio di una legge più larga, la quale comprendeva anche la parte degli stipendi. Ora io rispondo che questa seconda legge - alla quale auguro miglior giudizio di quelli che oggi ho sentito - è pronta, ed allorquando la legge che ora si discute, abbia la fortuna di riportare l'approvazione, quella sarà presentata.

L'onorevole Senatore Saracco mi ha domandato in secondo luogo che memoria io serbi di una promessa fatta alla Camera nella discussione di questa legge.

Nella Camera elettiva si fecero appunto alcune osservazioni riguardo alla composizione del Consiglio provinciale scolastico.

Anche ora a me par chiaro che il Consiglio provinciale scolastico deve esser rinforzato in quella parte che si dice tecnica. Io non dico che ciò sia necessario per controbilanciare i pericoli accennati dall'onorevole Senatore Pierantoni con parole ch'egli dice suggerite dalla relazione Ministeriale, e che ad ogni modo furono opportunamente rilevate dall'onorevole Senatore Saracco.

Io intendo che la scuola sia assolutamente costituita al di fuori di ogni partito politico. E non solo deve esser fuori dei partiti politici, ma anche estranea a certe questioni attinenti all'intimo della coscienza. Nè per questa sola ragione di libertà della scuola bisognerà accrescere l'elemento tecnico, ma anche per quella seconda ragione che accennava l'onorevole Saracco, cioè per la materia dei concorsi.

L'onorevole Saracco non mi ha nascosto quale sia il suo ordine d'idee, dal momento ch'egli faceva così franca adesione alla parola dell'onorevole Cencelli, e che nutriva una speranza, la quale io amo tanto che resti delusa, che cioè anche il Senato voglia far plauso a quelle parole.

Il Senatore Saracco ha poi discorso delle scuole normali, ma di queste si vedrà in seguito se sarà il caso.

È un futuro che io prego il Senato a non voler aspettare per molte ragioni. Io credo che certe cose vadano fatte prima ed altre dopo, e che sia impossibile il porre molte cose insieme; e che io ne abbia molte, chiaro appare.

Ora le scuole normali certo debbono essere levate a maggior altezza, al che già mirano le riforme introdotte dall'illustre mio predecessore: e tuttavia io stimo che bisognerà disturbare il Parlamento, a suo tempo, per ritornare su cotesto argomento legislativamente. Egli è però evidente che fino a che le carriere sono tali quali ora sono; fino a che lo scoraggiamento è nel campo dei maestri, fino a che i maestri appaiono obbligati proprio a restare essi mani e piedi legati in balia delle mobili amministrazioni municipali, è evidente, dicevo, che, affinché le scuole normali possano riuscire a quella dignità che è necessaria, bisogna che colui che le frequenta sappia quale sorte lo aspetta. Ed in effetto lo studio delle legislazioni degli altri paesi dimostra come al migliorarsi della condizione materiale del maestro si accompagni il miglioramento delle sue condizioni morali ed intellettive.

Finalmente mi pare che l'onorevole Saracco abbia parlato degli ispettori circondariali; è cosa patente, sono quistioni che si connettono.

L'onorevole Saracco ha cominciato per una domanda, e quando io mi drizzai ha fatto segno che ad una risposta sarebbe stato contrario; ma, come ho già detto, le domande figliano naturalmente nella mente dal complesso delle questioni che l'oratore abbraccia; ed è per questo che io ho desiderato rispondere fin d'ora, perchè mi resti un terreno meno ingombro, più o meno noto.

Evidentemente noi non possiamo contar molto su questi organi importantissimi dell'amministrazione nella condizione attuale, quando un grandissimo numero di circondari non ha ispettore proprio; tanti ne mancano rispetto al numero dei circondari! In alcune città capoluoghi di circondario e di provincia, nelle quali siede il provveditore, questi, non aiutato da ispettori, mal può accudire perfettamente alle sue attribuzioni e a' suoi doveri riguardo le scuole elementari, dovendo sorvegliare tutti gli istituti che stanno nella sua città e quelli che stanno al di fuori nella provincia, cioè tutte le scuole secondarie e pareggiate.

Quindi io ho domandato con una nota al bilancio, un aumento onde avere tanti ispettori quanti sono i circondari: non so se la Camera lo vorrà concedere; disgraziatamente io non posso fare che proposte, ma quelle proposte

che a me sembravano necessarie, non ho mancato di farle.

Vengo ora alla domanda più importante, cioè a dire su quanto si riferisce all'articolo terzo.

La redazione dell'articolo terzo quale è uscita dalla Camera dei Deputati diceva: *Il Consiglio scolastico provinciale esamina i titoli dei concorrenti e designa i più meritevoli*; la variante dell'Ufficio Centrale del Senato dice: *designa e gradua gli eleggibili*.

Eleggibili sono i *meritevoli*; c'è dunque il sacrificio del *più*, ed il *più* io lo trovo nella *graduazione*, poichè chi è meno meritevole non sarà messo fra i primi.

Ora per questo rispetto non posso far di meno che accettare questo emendamento.

Poi viene quest'altra modificazione: *Il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri*. Questa, o è fatta con un intendimento che io non vedo chiaramente, o non è che la traslocazione dell'ultimo alinea.

L'ultimo alinea dice: « Il Consiglio comunale è libero di scegliere quello che crederà fra i nomi proposti ».

Io non so comprendere quali idee abbiano dettato all'Ufficio Centrale la trasposizione che qui è recata. Io son d'avviso che il comma terzo fosse ben collocato come si trova nel progetto di legge, perchè qui si hanno due liste di eleggibili; una fatta dal Consiglio provinciale scolastico, dalla quale il Comune sceglie il candidato a suo beneplacito; e l'altra lista fatta dal comune stesso, al quale perverranno certamente domande di maestri che cercano un impiego, e la Commissione del comune dovrà portare innanzi dei nomi, e su questi nomi il Consiglio delibererà. Dunque vi sono due liste od almeno vi possono essere. Che se per solo amore di redazione è stato fatto il trasferimento del comma, io accetto interamente la correzione: però attendo dalla cortesia dell'onorevole signor Relatore che mi dica se in questo trasloco esista qualche particolare idea nascosta la quale a dir vero io non saprei indovinare.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Per completare le cose da me già prima esposte, dirò che questo capoverso, posto per terzo nel progetto di legge ora in discussione al Senato, occupava

il secondo posto nella Relazione presentata alla Camera. È soltanto per questo motivo che l'Ufficio Centrale ha creduto di proporre la congiunzione dei due pezzi staccati.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. L'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione chiedeva pur dianzi, quale sia il significato che si vuole assegnare alla nuova redazione dell'articolo 3°. Egli non vede che ci sia una vera e propria differenza fra l'articolo approvato dalla Camera elettiva, e la formula suggerita dall'Ufficio Centrale; a meno che, soggiungeva l'onorevole Ministro, ci stia sotto qualche cosa nascosta, che non si arriva ad intendere.

In verità, non ci vuol molto a riconoscere, e non so darmi pace, che l'onorevole Ministro non abbia d'un tratto avvertito la grande e sostanziale differenza fra le due redazioni.

Basta infatti leggere la relazione dettata dal nostro egregio Collega, Cantoni, per comprendere che l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale introduce a favore dei Comuni un diritto nuovo che non s'incontra nell'articolo approvato dalla Camera elettiva.

Ecco infatti come si esprime il nostro Relatore:

« Di tal modo (vale a dire, per effetto della nuova disposizione), allargandosi di assai il numero dei concorrenti proponibili, si rende possibile al Consiglio comunale di prendere in giusta considerazione non solo i titoli di capacità didattica (valore relativo delle patenti ottenute e degli insegnamenti dati), quanto ancora il contegno morale e prudente dei concorrenti, ed i riguardi alle convenienze locali; quelle ad esempio che il concorrente tenga già dimora nel Comune, oppure vi sia conosciuto personalmente, il che può essere, in più casi, stimata cosa opportuna. Oltre di che — ed è pure questa una importante considerazione — nei casi in cui tra i concorrenti eleggibili sianvi alcune maestre, sarà pure libero il Consiglio comunale di accordare la preferenza, quando lo stimi opportuno, ad una maestra, ancorchè nella detta graduatoria essa si trovi, quanto a titoli di studi, alcun po' inferiore ad altri concorrenti di sesso maschile ».

Il pensiero che informa l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, mi pare espresso chiaris-

simamente, e senza fini reconditi. Ma poichè il Ministro non lo crede, converrà bene che ci intendiamo sul vero e proprio significato della redazione che noi vi proponiamo.

Altra cosa è dire, che il Comune debba scegliere tra i nomi *proposti* dal Consiglio scolastico provinciale; altro è scrivere che il Comune è libero di scegliere fra gli *eleggibili* ossia fra quelli che sieno dichiarati idonei a coprire il posto di maestro elementare. L'art. 3, come risulta approvato dall'altra Camera, diceva appunto che i Comuni devono scegliere fra i nomi proposti, ossia fra quelli che dal Consiglio scolastico provinciale saranno riconosciuti i più meritevoli. Invece, noi domandiamo al Consiglio scolastico provinciale una dichiarazione di semplice idoneità dei postulanti, e vogliamo del rimanente che il Consiglio comunale sia libero di scegliere fra questi *idonei*, e di nominare chi più gli piace e talenta.

Vede adunque l'onorevole Ministro che la differenza tra il progetto approvato dall'altra Camera e quello che l'intero Ufficio Centrale propone, non è di forma, sibbene di sostanza; e siccome crediamo che solamente con l'accettazione della nostra proposta sia possibile stabilire l'accordo fra le diverse opinioni che si sono manifestate in Senato intorno a questo disegno di legge, sarà conveniente che il signor Ministro, se non oggi, dica chiaramente domani, se conviene nel concetto dell'Ufficio Centrale. Se l'onorevole Ministro assegna al nuovo articolo il significato che noi gli assegnamo, la discussione potrà riescire almeno in questa parte, alquanto più piana, perchè i fautori del principio dell'autonomia comunale, temperata da un ragionevole intervento della autorità scolastica, si acconceranno forse alla nuova redazione. Dove poi il signor Ministro non intendesse di accettare questa proposta, che parte pure dai suoi migliori amici che siedono sopra questo banco, allora la cosa potrebbe cambiare di aspetto, e la controversia si farà più grave ed acerba, perchè questo è certamente uno dei punti principali, che offrirà larga materia di discussione. Ad ogni modo, io mi felicito di avere nella discussione generale chiamata l'attenzione del signor Ministro sull'articolo 3, perchè il tema è veramente degno di essere attentamente meditato, e risolto con maturità di giudizio.

Io non aggiungo altro.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Saracco sono molto utili.

L'onorevole Senatore Saracco nella sua replica disse: Il Ministro desidera di veder chiaro se questa aggiunta abbia o non abbia un effetto sottinteso.

Questo ho detto; ma l'ho detto per la trasposizione del paragrafo: « Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri ».

Io ho poi ho ricordato le liste, perchè parevami che fossimo qui d'accordo, perchè realmente il Consiglio comunale ha facoltà di scegliere nella lista degli eleggibili.

Quando il maestro è messo sulla lista degli eleggibili, io aveva scritto, che è libero il Consiglio comunale di scegliere quello che crederà fra i nomi proposti.

Io non so come si possa dire più chiaro di questo.

O maschio o femmina, il maestro trovato idoneo dal Consiglio scolastico provinciale è mandato al Comune, il quale lo sceglie dalla lista.

Ora mi pare che fosse appunto questo quello che voleva sapere da me l'onorevole Senatore Saracco.

Il dubbio che mi era sorto me l'ha spiegato l'onorevole Relatore Cantoni, dicendomi che hanno voluto restituire la dizione della Camera, dubbio che in me era sorto appunto al vedere un capoverso mutato di posto e pel timore che non potesse per avventura riguardare solamente il comma a cui era stato aggiunto.

Ecco tutto.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ho domandato la parola per fare una semplice mozione d'ordine, della quale credo che i miei Colleghi comprenderanno il motivo.

L'uso è che si presentino gli emendamenti al banco presidenziale nel corso della discussione, e solo qualche volta per deliberazione speciale sono rinviati all'Ufficio Centrale.

Io credo che un esame preventivo per parte dell'Ufficio Centrale sarebbe utile sempre, ma particolarmente per l'indole propria di questa

legge. Ciascuno di noi può portarvi dei criteri desunti da un'esperienza che è bene sia confrontata con quella degli altri Colleghi. Orbene, chi meglio dell'Ufficio Centrale può fare questo confronto?

Io credo adunque che sarebbe utile convenire che chi avesse qualche emendamento da proporre potesse farsi ascoltare dall'Ufficio Centrale, il quale poi giudicherebbe se fosse il caso di portarlo in pubblica discussione.

Io credo che la mia proposta non presenti alcun inconveniente e che agevoli i nostri lavori; poichè l'Ufficio Centrale farebbe in questo modo una sorta di *prelibazione* degli emendamenti che sovente, se presentati ed accolti all'improvviso, possono disturbare l'armonia generale della legge.

Quello che io desidererei sarebbe adunque: che se qualche Senatore intendesse presentare degli emendamenti alla legge, potesse mandarli anticipatamente all'Ufficio Centrale e conferirne insieme.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io sono disposto ad appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri nel senso che la parola suoni proprio così: Che ciascun Senatore *possa*, non *debba*, presentare gli emendamenti, prima all'Ufficio Centrale, perchè può benissimo durante la discussione, nascere la necessità di presentare qualche emendamento.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Facendomi interprete dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, dichiaro di essere lieto della proposta del Senatore Alfieri.

Mi permetto però di esprimere una preghiera: che cioè gli onorevoli Colleghi che intendono proporre emendamenti a qualche nuovo articolo per questo progetto, li facessero pervenire all'Ufficio Centrale entro la mattinata; affinchè prima della seduta, la Commissione possa prenderli in esame.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Non ho d'uopo di dire che sono perfettamente d'accordo e coll'onorevole Moleschott e col Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ho fatto questa proposta, perchè come sanno meglio di me gli onorevoli Colleghi, l'uso richiede, come ho detto, una deliberazione, od almeno un'accettazione formale dell'Ufficio Centrale perchè gli emendamenti gli sieno rimandati.

Comincio col dire che non ho fatto la proposta col proposito deliberato di presentare io stesso degli emendamenti, ma se mi venisse fatto io desidererei poterli sottomettere preventivamente al giudizio dell'Ufficio Centrale. Questa soltanto e non altra facoltà per me e pei Colleghi io aveva chiesta al Senato. Nessun obbligo certo ho voluto imporre.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che qualunque Senatore il quale abbia emendamenti da proporre possa, facoltativamente e non obbligatoriamente, presentarli all'Ufficio Centrale.

Questa discussione continuerà domani.

Ora si procederà allo spoglio delle urne per la votazione delle leggi portate all'ordine del giorno.

Prego i signori Senatori Segretari di fare lo scrutinio delle urne.

(I signori Senatori Segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Avverto intanto il Senato che domani vi sarà seduta alla stessa ora col seguito della discussione del progetto di legge sui maestri elementari, già portato all'ordine del giorno di oggi.

Ora proclamerò il risultato delle votazioni.

Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della regia marina.

Senatori presenti 75

Votanti 75

Favorevoli 68

Contrari 7

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari della regia marina.

Senatori presenti 75

Votanti 75

Favorevoli 70

Contrari 5

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1884

Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del regio esercito.

Senatori presenti 75

Votanti 75

Favorevoli 69

Contrari 6

(Il Senato approva).

Domani alle due pomeridiane seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari ».

La seduta è sciolta (ore 6 $\frac{1}{4}$).

